Il Corriere del Commercialista

MAGAZINE



Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Anno MMXXVI n. 04/2026



04 Dalla compliance alla specializzazione: una professione che cambia nel dialogo con l'Amministrazione finanziaria
EDITORIALE di Matteo De Lise

08 America's Cup, Puca: "Napoli torna al centro dell'attenzione mondiale"

10 Il condominio e la compliance finanziaria, il ruolo chiave del commercialista
Mario Michelino

12 ESRS semplificati: meno reporting, più responsabilità nelle scelte
Emmanuela Saggese e Raffaele Ianuario

14 Professionisti, il digitale diventa investimento agevolato
Marilena Nasti

16 Commercialisti del futuro: orientamento e formazione per i giovani
Antonella La Porta e Maurizio Turrà

18 Pmi del Sud, 450 milioni per innovazione e sostenibilità
Liliana Speranza

20 Le spese della procedura di sovraindebitamento tra autonomia negoziale dell'OCC e liquidazione giudiziale
Riccardo Izzo

25 La compliance integrata nelle società pubbliche
Pietro Paolo Mauro

28 Condominio, nuove regole tra trasparenza e professionalità
Filippo Abitabile



Indice

31 Lavoro, previdenza e occupazione: le principali novità di settembre
Angela Labattaglia

32 Commercialisti, Tributaristi, "Fiscalisti"
Alfredo Ruosi

34 Iva nelle esecuzioni immobiliari: i dubbi irrisolti
Salvatore Bonagura

36 Il nuovo framework AML europeo: la dimensione transfrontaliera dopo l'AML Package
Danilo Casucci

38 La responsabilità civile di sindaci e revisori
Giorgia Argenio

40 L'attività di rendicontazione delle spese negli interventi del PNRR Cultura
Giovanni Iaccarino

43 Malattia e certificato medico: da quale giorno vale davvero?
Luca Canale

46 La giurisdizione contabile nelle società partecipate è eccezionale e non rappresenta la regola: prime riflessioni alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n.23220 del 14/07/2026
Ulderico Izzo

50 Pianificazione strategica ed economico-finanziaria
Mario Bowinkel

54 Accordo tra commercialisti e industriali partenopei per pianificare il futuro delle imprese

55 Concessioni demaniali marittime, i commercialisti pronti per le perizie sugli indennizzi



Dalla compliance alla specializzazione: una professione che cambia nel dialogo con l'Amministrazione finanziaria

a cura di Matteo De Lise
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Il rapporto tra Amministrazione finanziaria e professionisti sta attraversando una fase di profonda trasformazione. È un cambiamento che non riguarda soltanto le norme, gli adempimenti o gli strumenti messi a disposizione dei contribuenti, ma investe il modo stesso nel quale intendiamo il rapporto tra fisco, imprese e professionisti.

Per molti anni questo rapporto è stato prevalentemente costruito intorno a momenti successivi: dichiarazione, controllo, contestazione e, quando necessario, contenzioso. Oggi il sistema sembra progressivamente orientarsi verso un modello differente, nel quale assumono maggiore rilevanza il confronto preventivo, la trasparenza, la conoscenza della situazione del contribuente e la capacità di affrontare le criticità prima che diventino irreversibili.

È, in senso ampio, il terreno della compliance.

Un termine ormai entrato stabilmente nel nostro linguaggio professionale, al quale occorre però attribuire un significato sostanziale. Compliance deve significare soprattutto costruzione di un rapporto più maturo tra Amministrazione, contribuente e professionista, fondato sulla disponibilità delle informazioni, sulla certezza delle regole e sulla possibilità di un'interlocuzione tempestiva. In questo rapporto il commercialista svolge una funzione essenziale. È il professionista che conosce l'impresa, ne segue l'evoluzione economica e finanziaria, interpreta la normativa e, nello stesso tempo, rappresenta uno dei principali punti di collegamento tra il contribuente e l'Amministrazione.

Per questa ragione il confronto tra Agenzia delle Entrate e professionisti deve costituire una componente fondamentale. È una convinzione che, come Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, abbiamo cercato di tradurre in un metodo concreto di lavoro. Il dialogo istituzionale con l'Agenzia delle Entrate, tanto a livello territoriale quanto regionale, è stato impostato sulla ricerca di soluzioni alle difficoltà che quotidianamente emergono nell'attività degli studi professionali e nei rapporti con gli uffici.

Giova ricordare come di fatto la gran parte dei commercialisti si occupi ancora prevalentemente di fisco, e da questo dato non si può prescindere

L'obiettivo, quindi, È creare condizioni nelle quali professionisti e funzionari possano confrontarsi su problemi reali, individuare prassi operative più efficienti e ridurre quelle aree di incertezza che producono costi per tutti: per i contribuenti, per i professionisti e per la stessa Amministrazione.

Questo approccio assume un significato ancora maggiore quando ci spostiamo dal rapporto tributario ordinario alle situazioni di crisi dell'impresa.

Il Codice della crisi ha attribuito al rapporto tra debitore, creditori pubblici e professionisti un ruolo centrale nei percorsi di risanamento. La composizione negoziata ne rappresenta probabilmente l'esempio più evidente: l'obiettivo non è più soltanto determinare l'esistenza e l'ammontare di un debito, l'obiettivo è comprendere se esistano le condizioni economiche e finanziarie per consentire all'impresa di proseguire la propria attività e, attraverso il risanamento, assicurare anche ai creditori pubblici una soddisfazione coerente con le alternative concretamente praticabili.

In questa prospettiva si colloca anche la disciplina della transazione fiscale e, più recentemente, l'intervento dell'Agenzia delle Entrate con la propria circolare dedicata al trattamento dei crediti tributari nell'ambito degli strumenti previsti dal Codice della crisi.

È certamente importante che l'Amministrazione abbia fornito agli uffici indicazioni per affrontare una materia nella quale, negli ultimi anni, si sono registrate prassi territoriali non sempre uniformi. La definizione di criteri condivisi può contribuire a rendere più prevedibile il confronto e a ridurre

quelle differenze applicative che rappresentano uno degli elementi di maggiore difficoltà per imprese e professionisti. Nello stesso tempo, alcuni profili continuano a richiedere attenzione.

Tra questi vi è il tema delle attestazioni richieste nell'ambito delle proposte rivolte all'Amministrazione finanziaria. La necessità di garantire serietà, trasparenza e attendibilità dei dati posti alla base della proposta è fuori discussione. Occorre però evitare che la stratificazione di verifiche, attestazioni e responsabilità professionali produca duplicazioni che aumentano costi e tempi senza determinare un corrispondente incremento della tutela dell'interesse erariale.

Il punto non è ridurre i controlli, è renderli più efficaci, per tutte le parti in causa.

Ed è proprio qui che il confronto tra Agenzia e professionisti può assumere un valore decisivo. Le circolari interpretative sono necessariamente chiamate a confrontarsi con la successiva applicazione concreta. È nell'esperienza degli uffici, dei professionisti, degli esperti della composizione negoziata, degli attestatori e delle imprese che possono emergere le difficoltà operative e, insieme, le soluzioni capaci di rendere gli strumenti realmente utilizzabili.

La compliance, dunque, non dovrebbe essere intesa come un modello definito una volta per tutte, ma come un processo che si costruisce anche attraverso il confronto e il progressivo consolidamento delle buone prassi.

Questo processo, tuttavia, non riguarda soltanto l'Amministrazione finanziaria.

Riguarda anche noi.

Non possiamo chiedere un'Amministrazione più moderna, specializzata e capace di comprendere la complessità dell'impresa senza interrogarci contemporaneamente su come debba evolvere la nostra professione. La crescente complessità del sistema tributario, l'interconnessione tra fiscalità, diritto societario, crisi d'impresa, controllo, finanza e organizzazione aziendale rendono sempre più difficile immaginare che il singolo professionista possa presidiare ogni ambito con il medesimo livello di approfondimento. La formazione generalista rimane uno dei grandi valori del commercialista. La capacità di leggere l'impresa nel suo complesso è probabilmente una delle caratteristiche che maggiormente distinguono la nostra professione. Ma proprio questa visione complessiva deve oggi essere accompagnata da competenze specialistiche sempre più solide.

Specializzarsi non significa restringere la professione. Significa rafforzarla.

E la specializzazione conduce inevitabilmente a un secondo tema: quello dell'aggregazione professionale. Gli studi associati, le società tra professionisti e, più in generale, le forme organizzative capaci di mettere insieme competenze diverse possono rappresentare una delle risposte più efficaci alla trasformazione che stiamo vivendo. Non si tratta necessariamente di costruire studi più grandi. Si tratta di costruire studi più organizzati. La dimensione, da sola, non garantisce qualità. La capacità di integrare competenze, invece, può fare la differenza.

Fiscalità, crisi d'impresa, revisione, finanza aziendale, operazioni straordinarie, sostenibilità, controllo di gestione e nuove tecnologie sono ormai parti di problemi che molto spesso si presentano contemporaneamente. Il cliente non vive queste materie come compartimenti separati. Vive un problema imprenditoriale e chiede al professionista di aiutarlo a comprenderlo e a risolverlo.

Lo studio del futuro, anzi del presente deve e dovrà essere sempre più capace di fornire questa risposta attraverso competenze specialistiche che dialogano tra loro.





La composizione negoziata costituisce, ancora una volta, un esempio particolarmente significativo. Un percorso di risanamento richiede la lettura dei dati contabili, l'analisi finanziaria, la costruzione del piano industriale, la conoscenza del diritto della crisi, la gestione delle relazioni con il sistema bancario, la valutazione delle alternative liquidatorie e il confronto con l'Amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali. Pensare che una simile complessità possa essere governata sempre da un solo professionista significa probabilmente non cogliere fino in fondo la trasformazione che sta interessando il nostro lavoro.

Per questo credo che specializzazione e aggregazione debbano entrare sempre più nell'agenda degli Ordini professionali. Il compito di un Ordine non può esaurirsi nella pur fondamentale funzione istituzionale che la legge gli attribuisce. Dobbiamo accompagnare gli iscritti nel cambiamento, creare occasioni di formazione specialistica, favorire l'incontro tra competenze differenti e contribuire alla costruzione di una cultura professionale nella quale collaborare non venga percepito come una rinuncia alla propria autonomia, ma come un modo per accrescere la qualità della prestazione.

È una sfida particolarmente importante anche per i giovani professionisti, ai quali dobbiamo offrire una prospettiva che non sia soltanto quella dell'adempimento, ma quella della consulenza qualificata, della specializzazione e della capacità di partecipare a strutture professionali nelle quali poter sviluppare competenze specifiche.

In questo senso il cambiamento tecnologico e l'intelligenza artificiale accelereranno ulteriormente un processo già in corso. Molte attività ripetitive saranno progressivamente automatizzate. Il valore del professionista sarà sempre meno legato alla semplice elaborazione del dato e sempre più alla capacità di interpretarlo, inserirlo nel contesto dell'impresa, assumersi la responsabilità di una valutazione e costruire soluzioni.

È qui che si gioca una parte importante del futuro della nostra professione.

Ed è anche qui che ritorna il tema del rapporto con l'Amministrazione finanziaria.

Una compliance realmente evoluta ha bisogno di un'Amministrazione preparata e disponibile al confronto, ma anche di professionisti qualificati, organizzati e capaci di essere interlocutori credibili. Sono due percorsi che devono procedere insieme. L'esperienza che stiamo portando avanti a Napoli parte proprio da questa convinzione: creare occasioni stabili di interlocuzione, portare agli uffici le criticità che incontriamo quotidianamente, ascoltare le esigenze dell'Amministrazione e provare a costruire soluzioni prima che i problemi diventino contenzioso. Il confronto non elimina le differenze di posizione. E non deve farlo. Amministrazione finanziaria e professionisti svolgono ruoli differenti e tutelano interessi che non sempre coincidono. Ciò che può cambiare è il metodo con il quale queste differenze vengono affrontate. Abbiamo bisogno di meno distanza e di maggiore conoscenza reciproca. Di regole chiare, tempi certi e responsabilità definite. Di professionisti sempre più preparati e di uffici sempre più specializzati. Soprattutto, abbiamo bisogno di trasformare le esperienze positive maturate sul territorio in prassi capaci di funzionare stabilmente.

L'auspicio è che proprio attraverso il dialogo tra Amministrazione e professionisti e attraverso le prassi operative che progressivamente si consolideranno sia possibile migliorare ciò che ancora non funziona e rendere più efficaci gli strumenti messi a disposizione delle imprese.

È questa, probabilmente, la direzione nella quale dobbiamo muoverci: **un'Amministrazione più aperta al confronto, una professione più specializzata e studi maggiormente capaci di aggregare competenze**.

Perché la compliance non è soltanto un diverso modo di intendere il rapporto con il Fisco. È parte di un cambiamento più ampio che riguarda il modo nel quale istituzioni e professionisti accompagnano le imprese.

E in questo cambiamento i commercialisti non devono limitarsi ad adattarsi. Devono contribuire a costruirlo.

Proprio in questi giorni è emersa, nell'ambito del confronto tra Consiglio nazionale, Ministero dell'Economia e Agenzia delle Entrate, un'ipotesi che considero interessante e che merita attenzione: quella di "sdoppiare" la dichiarazione dei

redditi. Un primo invio, nel mese di luglio, sarebbe destinato agli elementi necessari alla determinazione del reddito imponibile e delle imposte; un secondo momento, entro novembre, riguarderebbe invece le informazioni richieste prevalentemente per finalità di monitoraggio e controllo.

L'idea ha certamente una sua logica. Separare ciò che serve per determinare l'imposta da ciò che viene richiesto all'Amministrazione per altre finalità potrebbe rendere più razionale il sistema e, soprattutto, evitare che la determinazione del carico fiscale sia condizionata dalla raccolta di informazioni che hanno natura e finalità differenti.

Ma, proprio perché considero interessante la proposta, credo sia utile approfondirla prima di considerarla una semplificazione acquisita.

Dal punto di vista di chi lavora quotidianamente negli studi professionali, infatti, due momenti dichiarativi significano inevitabilmente anche due scadenze, due lavorazioni, due controlli e, potenzialmente, due interlocuzioni con il cliente. Bisognerà comprendere quali dati confluiranno nel primo modello e quali nel secondo, come saranno gestite eventuali variazioni intervenute tra luglio e novembre e, soprattutto, quale rapporto vi sarà tra i due invii sotto il profilo delle responsabilità del contribuente e dell'intermediario.

C'è poi un'altra questione che, a mio avviso, merita di essere analizzata con particolare attenzione: se una parte significativa delle informazioni del secondo invio è già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria attraverso fatturazione elettronica, dichiarazioni precompilate, comunicazioni periodiche e le numerose banche dati oggi interoperabili, dob-



biamo chiederci quali informazioni sia realmente necessario richiedere nuovamente al contribuente e al professionista.

È questo, secondo me, il vero banco di prova della semplificazione.

Sdoppiare un adempimento può essere utile se significa semplificarne realmente ciascuna componente; sarebbe molto meno utile se significasse semplicemente trasformare una dichiarazione complessa in due dichiarazioni complesse.

Per questo credo che, prima della sua eventuale introduzione, sarebbe utile un'analisi concreta dell'impatto organizzativo sugli studi professionali: numero e tipologia dei dati richiesti nei due momenti, duplicazioni che possono essere eliminate, responsabilità connesse a ciascun invio, gestione delle rettifiche e reale riduzione delle informazioni che il professionista è chiamato a reperire dal cliente.



America's Cup, Puca: "Napoli torna al centro dell'attenzione mondiale"



De Lise (commercialisti): "E' un'opportunità siamo pronti ad accompagnare le imprese in questa sfida"

Cuccaro (Autorità Portuale Mar Tirreno Centrale): "Protocollo per base operativa all'interno del Porto"

"Napoli è una città cosmopolita che negli ultimi anni si era forse ripiegata troppo su sé stessa. Oggi stiamo lavorando per riportare il 'brand' della città al centro dell'attenzione internazionale, nel ruolo che merita per la sua straordinaria capacità di produrre idee, cultura e creatività. In questo percorso i commercialisti hanno avuto un ruolo importante nel risanamento della città. Grazie ai sacrifici dei cittadini e al contributo concreto dei professionisti, siamo riusciti a ridurre significativamente una situazione debitoria che ammontava a circa 5,2 miliardi di euro e ora è di 2,7 miliardi di euro. Ora è necessario compiere un ulteriore salto di qualità, puntando con decisione sull'internazionalizzazione".

Lo ha dichiarato **Carlo Puca**, assessore all'Immagine del Comune di Napoli, nel corso del convegno "America's Cup. Virata economica e fiscale. Internazionalizzazione della città di Napoli, nuove opportunità economiche, organizzative e strutturali", promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli.

A fare gli onori di casa è stato **Matteo De Lise**, numero uno dell'Odcec Napoli: "Siamo convinti che la Coppa America rappresenti un'occassione irripetibile, perché accende i riflettori su una città sempre più aperta verso l'estero e il Mediterraneo. I commercialisti stanno lavorando per evidenziare come questo evento possa attrarre investimenti stranieri e creare relazioni strategiche con i Paesi protagonisti della competizione. Vogliamo essere il filo conduttore tra le diverse realtà economiche del territorio, accompagnando il tessuto imprenditoriale napoletano nella sfida dell'internazionalizzazione e dello sviluppo".

Secondo **Eliseo Cuccaro**, presidente dell'Autorità portuale Mar Tirreno Centrale, "non esiste un altro evento internazionale in grado di proiettare la nostra comunità verso l'esterno con la stessa forza propulsiva. È un'occasione straordinaria per mostrare competenze, capacità organizzative e il potenziale del nostro territorio. L'Autorità Portuale, insieme al Commissario di governo, sta lavorando intensamente all'organizzazione della manifestazione. A breve firmeremo un protocollo con 'Sport e Salute' per mettere a disposizione dell'organizzazione un importante immobile all'interno del Porto, che diventerà la base operativa della competizione".

Una sfida da vincere per **Vincenzo Moretta**, vicepresidente del CNDCEC: "Si tratta di una grande opportunità per i commercialisti, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nelle numerose attività collegate a questa sfida. Metteremo in campo competenza, senso di responsabilità, determinazione e orgoglio, accompagnando il territorio in un percorso di crescita e sviluppo".



Da sinistra Eliseo Cuccaro, Carlo Puca, Matteo De Lise, Vimcenzo Moretta, Marilena Nasti e Danilo Casucci)

Diversi gli interventi che hanno caratterizzato il dibattito.
Marilena Nasti (consigliere Odcec Napoli) ha sottolineato come "la Coppa America deve rappresentare un punto di partenza per creare nuove sinergie tra imprese e professionisti, individuando strumenti e vantaggi comuni per accompagnare le aziende in questa importante sfida di crescita e internazionalizzazione".
Arcangelo Sessa (consigliere Odcec Napoli) ha ricordato che "Napoli è sempre più capitale dello sport, saranno numerose le iniziative che accompagneranno la più antica e prestigiosa competizione velica internazionale al mondo. Noi saremo pronti ad affiancare le imprese coinvolte nell'organizzazione di questi eventi, sostenendole nei percorsi di crescita e sviluppo".
Liliana Speranza (consigliere Odcec Napoli) ha ribadito che "Il mare rappresenta una immensa risorsa economica per il territorio. Attorno a questo settore operano numerose imprese e la città può trasformare l'evento in un volano permanente di sviluppo, crescita e condizione favorevole per l'intera città".
Stefano Ducceschi, console onorario di Germania per le regioni Campania, Basilicata e Molise, ha parlato di "una sinergia fondamentale tra commercialisti, istituzioni e mondo industriale per generare sviluppo nella città di Napoli sostenuto in particolare da player esteri".
All'incontro hanno partecipato anche **Vittorio Genna** (presidente dell'Unione Industriali di Napoli), **Alessandro Cianfrone** (ceo Apri International), **Arturo Capasso** (presidente della Commissione Economia del Mare) **Danilo Casucci** (presidente della commissione Internazionalizzazione), **Anna Maria Argentino** (presidente della commissione Fiscalità), **Fabrizio Buonocore** (presidente della commissione Sport) e **Giovanni Felice Di Prisco** (presidente della commissione Mediterraneo).



Race Village di Napoli foto di Ricardo Pinto (per gentile concessione dell'ufficio media della Louis Vuitton 38th America's Cup)



Il condominio e la compliance finanziaria, il ruolo chiave del commercialista

a cura di Mario Michelino
Consigliere Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

L'entrata in vigore delle nuove linee guida UIF e le norme sulla tracciabilità dei pagamenti trasformano la figura dell'amministratore di condominio in un presidio di legalità. Il 22 ottobre l'ODCEC di Napoli promuove un appuntamento formativo fondamentale.

Il condominio italiano sta attraversando una trasformazione profonda, complessa e per certi versi irreversibile. Se per decenni l'immaginario collettivo ha associato la figura dell'amministratore alla mera mediazione dei conflitti di pianerottolo, alla ripartizione delle spese di riscaldamento o alla delibera sui lavori di rifacimento delle facciate, il quadro normativo contemporaneo restituisce un'immagine completamente diversa.
Oggi l'amministratore di condominio è un manager della complessità, un punto di raccordo contabile e, soprattutto, un presidio fondamentale per la tutela della legalità e la trasparenza dei flussi finanziari.
L'accelerazione di questo processo è dovuta principalmente a due vettori normativi: le recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti per i contratti di appalto e, soprattutto, l'entrata in vigore, lo scorso 1° luglio 2026, delle nuove istruzioni operative emanate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) in materia di antiriciclaggio.



Una vera e propria svolta operata per l'antiriciclaggio che guarda decisamente alla sostanza e non più alla forma.
L'inclusione degli amministratori di condominio tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 231/2007 non rappresenta una novità assoluta. Tuttavia, la vera rivoluzione è rappresentata dal cambio di paradigma introdotto dalle recenti indicazioni dell'UIF.
Il sistema ha superato definitivamente l'era degli adempimenti formali, dei moduli standardizzati compilati in modo meccanico o delle segnalazioni effettuate esclusivamente a scopo "difensivo" per evitare sanzioni.
Il nuovo principio cardine si chiama *accountability*: ogni decisione assunta all'interno dello studio di amministrazione deve essere l'esito di un percorso valutativo strutturato, documentato, tracciabile e verificabile nel tempo.
Questo significa che l'amministratore deve essere in grado di dimostrare alle autorità non solo le ragioni che lo hanno portato a inoltrare una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) tramite il portale Infostat-UIF, ma anche i motivi che lo hanno condotto a escludere il sospetto a seguito di un'anomalia rilevata.
Le anomalie possono riguardare l'incasso dei contributi condominiali, si pensi a versamenti frammentati o effettuati da terzi estranei alla compagine proprietaria, oppure i flussi in uscita destinati ai fornitori.
Inoltre, la disciplina sulla tracciabilità esige che il pagamento dei corrispettivi per appalti di opere o servizi avvenga tassativamente tramite conti bancari o postali dedicati, applicando la ritenuta d'acconto del 4%, se dovuta.
La gestione di queste dinamiche non tollera approssimazioni: l'eventuale inerzia o inadempimento del gestore rischia di esporre non solo il professionista a pesanti sanzioni amministrative o penali, ma anche il condominio stesso a gravose verifiche e al conseguente danno reputazionale.
In questa procedura che si inserisce la figura strategica del dottore commercialista.
In un contesto normativo caratterizzato da una simile articolazione, la gestione "artigianale" del condominio si rivela del tutto inadeguata e rischiosa.

È in questo scenario che emerge con forza il valore aggiunto che i commercialisti con la loro professionalità possono apportare alla gestione di immobili.
La figura del commercialista si inserisce perfettamente nella catena del valore della gestione immobiliare e condominiale, offrendo un apporto interdisciplinare che spazia dall'analisi di bilancio alla fiscalità complessa, fino all'organizzazione dei presidi di controllo interno. Pur ricordando che la responsabilità finale della segnalazione antiriciclaggio e la sua gestione tramite il referente SOS non possono essere esternalizzate a consulenti terzi, gli studi di amministrazione possono e devono avvalersi del supporto specialistico dei commercialisti.
Il commercialista è il partner naturale per gestire in modo completo l'architettura delle procedure interne con la definizione di protocolli organizzativi idonei a mappare i rischi in base alle dimensioni del portafoglio immobili gestito; la tenuta del Registro delle Valutazioni predisponendo strumenti documentali in grado di tracciare l'iter logico seguito dall'amministratore di fronte ad operazioni anomale; ed infine la compliance fiscale e la gestione delle ritenute verificando la corretta applicazione delle ritenute d'acconto e il rispetto della tracciabilità finanziaria nei rapporti con i fornitori e gli appaltatori.
Va inoltre evidenziata la possibilità che la figura professionale del dottore commercialista, per sua natura, contente di effettuare la procedura della **revisione condominiale e il risk management, effettuando** audit periodici sulla tenuta della contabilità, sulla trasparenza dei rendiconti e sui flussi di cassa del conto corrente condominiale.
L'integrazione delle competenze economico-finanziarie del commercialista con quelle operative dell'amministratore consente di trasformare un obbligo di legge in un'opportunità di modernizzazione e valorizzazione del servizio offerto ai condomini.
Per offrire risposte concrete a questi complessi scenari e dotare i professionisti degli strumenti operativi adeguati, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli ha promosso un importante momento di confronto e aggiornamento.



Grazie al lavoro congiunto della **Commissione Condominio dell'ODCEC di Napoli** e della **Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Napoli**, è stato organizzato un evento formativo interamente dedicato all'approfondimento delle nuove tematiche che impattano sulla gestione degli immobili e sull'attività dei professionisti del settore.
L'incontro si terrà il giorno **22 ottobre 2026, alle ore 15:00 presso la sede di Piazza dei Martiri**, e vedrà la partecipazione di esperti della materia, accademici e rappresentanti delle istituzioni.
Durante i lavori verranno esaminate nel dettaglio le metodologie operative per la mappatura del rischio, la redazione delle procedure interne e la gestione dei rapporti con la piattaforma UIF, fornendo un quadro esaustivo sia per i commercialisti che svolgono direttamente l'attività di amministratore, sia per coloro che affiancano le strutture gestionali come consulenti e revisori.
La formazione continua e l'interdisciplinarità si confermano così gli unici strumenti capaci di guidare la categoria verso un futuro in cui l'amministrazione immobiliare sia sinonimo di trasparenza, sicurezza e alta professionalità.





ESRS semplificati: meno reporting, più responsabilità nelle scelte



a cura di Emmanuela Saggese

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Revisore della Sostenibilità
Presidente della Commissione Odcec Napoli "Sostenibilità E.S.G. - Area rendicontazione e certificazione"

a cura di Raffaele Ianuario

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Revisore della Sostenibilità

Consigliere Tesoriere Odcec Napoli con delega alla "Commissione Sostenibilità E.S.G. – Area rendicontazione e certificazione – Area formazione e implementazione"

La revisione europea riduce gli oneri informativi, ma conferma doppia materialità, IRO e centralità della gestione. E per le imprese fuori dalla CSRD prende forma il nuovo standard volontario.

Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato due atti delegati destinati a ridisegnare il quadro della rendicontazione di sostenibilità: il primo modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 introducendo i nuovi ESRS semplificati; il secondo istituisce uno standard di rendicontazione volontaria per le imprese non soggette alla CSRD e protette dal cosiddetto "value chain cap". La riforma si inserisce nel percorso avviato con il pacchetto Omnibus I e con la direttiva (UE) 2026/470, che ha ristretto in misura significativa il perimetro della rendicontazione obbligatoria.
Alla data di chiusura di questo articolo (14 settembre 2026), i due regolamenti delegati risultano adottati ma non ancora in vigore, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È quindi opportuno distinguere tra adozione dell'atto ed entrata in vigore. Per i nuovi ESRS, il testo adottato prevede l'applicazione agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente. Per gli esercizi che iniziano tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, le imprese già soggette agli obblighi di rendicontazione possono scegliere di applicare anticipatamente i nuovi standard, una volta che il regolamento sarà entrato in vigore; sono inoltre previste specifiche disposizioni transitorie e alcuni relief per chi continui ad applicare la versione precedente.

La semplificazione è rilevante. Secondo la Commissione, i datapoint obbligatori diminuiscono di oltre il 60% e quelli complessivi di oltre il 70%, con una riduzione attesa dei costi di reporting superiore al 30% per impresa. Gli standard diventano più brevi e leggibili, introducono nuove flessibilità, riducono prescrizioni narrative e chiariscono l'applicazione del principio di materialità. La revisione mira inoltre a migliorare la coerenza con la normativa europea e l'interoperabilità con gli standard internazionali.
La riduzione dei datapoint, tuttavia, non elimina l'architettura concettuale degli ESRS. La doppia materialità resta la base della rendicontazione: l'impresa deve considerare sia gli impatti materiali, effettivi o potenziali, positivi o negativi, sulle persone e sull'ambiente, sia i rischi e le opportunità di sostenibilità che possono incidere sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sui risultati economici, sui flussi di cassa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale. Impatti, rischi e opportunità – gli IRO – rimangono quindi al centro del processo.
Il nuovo ESRS 1 chiarisce che l'obiettivo della dichiarazione di sostenibilità è rappresentare in modo attendibile gli IRO materiali dell'impresa e il modo in cui essa li gestisce. Le aree informative continuano a comprendere governance, strategia ed effetti finanziari, gestione degli IRO attraverso politiche e azioni, metriche e obiettivi. ESRS 2 richiede, per i temi collegati a IRO materiali, informazioni su policies, actions, metrics e targets e precisa che esse devono consentire di comprendere il livello al quale l'impresa gestisce tali IRO. Se politiche, azioni o obiettivi non esistono, l'impresa deve dichiararlo.

È proprio qui che la semplificazione assume un significato che va oltre il mero alleggerimento amministrativo. Meno prescrizioni non significano necessariamente minore responsabilità. Al contrario, aumenta il peso del giudizio con cui l'impresa seleziona le informazioni materiali e costruisce una rappresentazione completa, neutrale e accurata. La sostenibilità tende così a spostarsi da una logica prevalentemente compilativa verso una maggiore integrazione nei processi decisionali, nella strategia, nella gestione dei rischi e nella governance.

Anche la "O" di IRO merita attenzione. Le opportunità non costituiscono un elemento accessorio: fanno parte della materialità finanziaria e possono riguardare effetti sulla performance, sui flussi finanziari, sull'accesso al capitale e sul costo dei finanziamenti. Per l'impresa ciò apre una prospettiva gestionale: l'analisi di sostenibilità può servire non solo a individuare rischi da mitigare, ma anche opportunità da valutare e, quando economicamente e tecnicamente fondate, da trasformare in efficienza, innovazione, nuovi mercati o altre forme di creazione di valore. Gli ESRS non prescrivono tali scelte imprenditoriali; richiedono però di rappresentare correttamente gli IRO materiali e il modo in cui sono gestiti.

Accanto agli ESRS obbligatori assume particolare rilievo lo standard volontario adottato dalla Commissione il 3 luglio 2026, costruito sulla base del VSME elaborato da EFRAG e già recepito nella raccomandazione (UE) 2025/1710. Non va però confuso con quest'ultimo: il nuovo standard è un distinto atto delegato e presenta modifiche e allineamenti rispetto al VSME originario. È destinato alle imprese fuori dal perimetro obbligatorio e costituisce anche il riferimento del "value chain cap", che limita le informazioni di sostenibilità che le imprese soggette a CSRD possono esigere, per finalità di reporting CSRD, dalle imprese protette della propria catena del valore.

Il dato è significativo soprattutto per le PMI. Lo standard volontario conserva una struttura modulare, Basic e Comprehensive, e include, tra l'altro, la disclosure B2 sulle pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile. La sua finalità non è soltanto rispondere alle richieste informative della filiera: il testo indica anche il supporto all'accesso ai finanziamenti, alla gestione delle questioni di sostenibilità, alla crescita competitiva e alla resilienza nel breve, medio e lungo periodo.

La riforma europea può quindi essere letta come un cambio di baricentro. Per le imprese obbligate diminuisce la quantità delle informazioni da produrre, ma resta essenziale comprendere quali impatti, rischi e opportunità siano realmente rilevanti e come essi interagiscano con strategia e modello di business. Per le imprese non obbligate si consolida invece un quadro volontario proporzionato, utilizzabile nei rapporti con filiere, banche e investitori. Il reporting non scompare: diventa più selettivo. E proprio per questo può essere sempre meno un esercizio di mera compliance e sempre più la rappresentazione finale di un percorso di gestione, protezione e creazione di valore.

Riferimenti normativi essenziali

- Commissione europea, Commission Delegated Regulation of 3 July 2026 amending Delegated Regulation (EU) 2023/2772 as regards the simplification of certain sustainability reporting standards, C(2026) 5010 final.
- Commissione europea, Commission Delegated Regulation of 3 July 2026 establishing sustainability reporting standards for voluntary use by undertakings protected by the value chain cap, C(2026) 5011.
- Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, 24 febbraio 2026.
- Commissione europea, "Commission adopts revised sustainability reporting standards", 3 luglio 2026.
- Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, 30 luglio 2025, sul VSME.





Professionisti, il digitale diventa investimento agevolato

a cura di Marilena Nasti
Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Il Voucher Cloud & Cybersecurity apre anche a lavoratori autonomi e studi professionali: contributi al 50% per investire in sicurezza, cloud e innovazione

Ci sono incentivi che fanno notizia per la quantità di risorse mobilitate e altri che meritano attenzione per il segnale che lanciano. Il Voucher Cloud & Cybersecurity appartiene, probabilmente, alla seconda categoria.
Non siamo di fronte a uno dei grandi strumenti di politica industriale ai quali ci siamo abituati negli ultimi anni. Il contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, il progetto deve avere un valore minimo di 4 mila euro e l'agevolazione non può superare i 20 mila euro. Numeri certamente più contenuti rispetto a quelli della ZES, dei programmi di transizione tecnologica o degli incentivi destinati ai grandi investimenti produttivi.
Eppure questa misura contiene un elemento che merita di essere sottolineato: tra i beneficiari non ci sono soltanto le imprese, ma anche i lavoratori autonomi e i professionisti.
È un aspetto tutt'altro che secondario. **La disciplina ricomprende espressamente i liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali, ma anche coloro che esercitano professioni non organizzate in Ordini o Collegi.** Per una volta, dunque, lo studio professionale non entra nel sistema degli incentivi in maniera indiretta o residuale, ma viene riconosciuto come soggetto che investe, innova, utilizza tecnologie, gestisce dati e necessita di strumenti adeguati per proteggerli.
Il Voucher nasce per sostenere la domanda di servizi di cloud computing e cybersecurity da parte di PMI e lavoratori autonomi e ha un dotazione finanziaria di 150 Mln di euro. Una quota superiore a 71 milioni di euro è riservata agli investimenti realizzati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La sua finalità, tuttavia, non è quella di finanziare ***genericamente*** una spesa informatica.
L'investimento, infatti, deve introdurre soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle già utilizzate, oppure soluzioni più avanzate e sicure rispetto a quelle esistenti. In altre parole, deve esserci un miglioramento reale. Non basta, quindi, rinnovare un programma già utilizzato, aumentare semplicemente il numero delle licenze o delle postazioni o acquistare una nuova versione che non determini un effettivo salto tecnologico. Il progetto deve raccontare una situazione di partenza e dimostrare cosa cambierà dopo l'investimento.
Ed è qui che il Voucher diventa particolarmente interessante anche per gli studi professionali.
Pensiamo alla quotidianità di uno studio: documenti archiviati digitalmente, dati dei clienti, dichiarazioni fiscali, bilanci, credenziali, firme digitali, accessi ai portali della pubblica amministrazione, comunicazioni via e-mail, riunioni da remoto e piattaforme di collaborazione. Una parte sempre più rilevante dell'attività professionale passa oggi attraverso strumenti digitali.
La sicurezza informatica, quindi, non è più soltanto un problema tecnico da delegare al fornitore IT. È diventata un tema organizzativo.
Un professionista potrebbe, ad esempio, introdurre una nuova piattaforma cloud per la gestione dello studio, dei documenti e dei flussi di lavoro, integrandola con sistemi di backup e protezione dei dati. La stessa documentazione della misura richiama, tra gli esempi riferiti ai professionisti, proprio l'utilizzo di una piattaforma cloud per la gestione dello studio, la collaborazione e la sicurezza dei dati.
Per le imprese il ragionamento è analogo: passare da software locali a un ERP o a un CRM in cloud, introdurre sistemi evoluti di backup, protezione della rete o gestione centralizzata delle informazioni può rappresentare un investimento agevolabile se produce un effettivo miglioramento rispetto alla situazione esistente.
Le categorie di spesa sono infatti abbastanza ampie. Possono rientrare hardware e software destinati alla cybersecurity, servizi cloud IaaS e PaaS, sistemi di backup, database, VPN, software gestionali in modalità SaaS, ERP, CRM, workflow e strumenti di collaborazione. Trovano spazio anche soluzioni che integrano funzioni evolute di automazione o di intelligenza artificiale. Sono inoltre ammissibili i

servizi di configurazione, monitoraggio e supporto, entro il limite del 30 per cento del piano complessivo.
Il contributo copre il 50 per cento dell'investimento fino ad un massimo di 20 mila euro. L'aiuto viene concesso nell'ambito del regime "de minimis".
C'è però un elemento operativo che richiederà particolare attenzione.
Non sarà possibile rivolgersi indistintamente a qualsiasi operatore presente sul mercato. Il fornitore e lo specifico prodotto o servizio devono risultare nell'elenco predisposto dal MIMIT.
Questo significa che la preparazione della domanda dovrà cominciare prima dell'apertura dello sportello. Non sarà sufficiente arrivare con un preventivo generico. Bisognerà verificare l'ammissibilità del beneficiario, capire quali strumenti vengono già utilizzati, individuare il miglioramento che si intende realizzare, scegliere prodotti e servizi presenti nell'elenco ministeriale e costruire un preventivo coerente con il progetto.
Anche perché la procedura sarà a sportello.
Dal 20 ottobre 2026, alle ore 12, sarà possibile iniziare la predisposizione delle domande. L'invio effettivo partirà invece dalle ore 12 del 10 novembre 2026. La chiusura è fissata alle ore 12 del 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse.
La distinzione tra queste due date è importante. Il 20 ottobre si apre la sola fase di compilazione. Ci saranno poi alcune settimane per predisporre correttamente la pratica prima dell'apertura dello sportello.
Tra i requisiti previsti c'è anche la disponibilità, alla data di presentazione della domanda, di un contratto di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps, requisito che riguarda tanto le imprese quanto i lavoratori autonomi.
Occorre poi prestare attenzione al momento in cui viene sostenuta la spesa. L'investimento deve seguire la presentazione della domanda: non bisogna quindi anticipare acquisti o sottoscrizioni che potrebbero compromettere l'ammissibilità del progetto. Anche nel caso di servizi in abbonamento è necessario rispettare la sequenza temporale stabilita dalla misura.
Sono aspetti tecnici, ma proprio qui torna centrale il ruolo del professionista.
La finanza agevolata sta cambiando. Non è più sufficiente conoscere la percentuale di contributo o la data di apertura di uno sportello. Diventa sempre più importante comprendere il progetto che sta dietro alla domanda, verificare la situazione di partenza, leggere correttamente i requisiti e accompagnare il cliente nella costruzione dell'investimento.
E nel caso del Voucher Cloud & Cybersecurity questa riflessione assume un significato ulteriore perché il commercialista può trovarsi contemporaneamente nei due ruoli: consulente dell'impresa che vuole presentare la domanda e potenziale beneficiario della misura per il proprio studio.
Cloud, cybersecurity, automazione e intelligenza artificiale non sono più concetti lontani dalla nostra attività quotidiana. Sono già entrati negli studi, spesso più velocemente di quanto abbiamo avuto il tempo di rendercene conto.
Per questo il Voucher può rappresentare qualcosa di più di un semplice contributo del 50 per cento.
Può essere l'occasione per guardare alla digitalizzazione non come all'acquisto dell'ennesimo software, ma come a un percorso di riorganizzazione dello studio o dell'impresa. E può segnare, soprattutto per il mondo professionale, un significativo cambio di prospettiva: non soltanto consulenti chiamati a gestire gli incentivi degli altri, ma soggetti ai quali il sistema delle agevolazioni comincia finalmente a riconoscere un ruolo anche come investitori.





Commercialisti del futuro: orientamento e formazione per i giovani



a cura di Antonella La Porta
Presidente del Comitato Pari Opportunità
Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

a cura di Maurizio Turrà
Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Dalla scuola al lavoro, l'Odcec di Napoli guida gli studenti

Il passaggio dai banchi dell'università al mondo delle professioni economiche richiede un ponte strutturato e solido, capace di ridurre la distanza tra la teoria accademica e la pratica quotidiana degli studi professionali. In questo scenario, le sinergie tra gli Ordini territoriali (come l'ODCEC), gli atenei e gli istituti scolastici giocano un ruolo determinante per guidare i giovani verso scelte consapevoli.
Per massimizzare le opportunità offerte dal mercato del lavoro, i giovani laureandi e neolaureati in discipline economiche e giuridiche possono sfruttare strumenti di raccordo sempre più integrati:

- Protocolli di intesa e convenzioni: Gli accordi quadro tra le Università e gli Ordini dei Commercialisti permettono spesso di agevolare l'assolvimento del tirocinio professionale già durante l'ultimo scorcio del percorso accademico, ottimizzando i tempi di accesso all'esame di Stato.
- Master, laboratori e simulazioni di casi reali: Affiancare alla didattica tradizionale attività laboratoriali incentrate su crisi d'impresa, fiscalità internazionale e analisi dei dati finanziari consente agli studenti di sviluppare quella "cassetta degli attrezzi" pratica indispensabile fin dal primo giorno in studio.
- Il valore del networking e del mentorship: Interagire direttamente con professionisti affermati e giovani praticanti offre ai ragazzi una visione prospettica realistica, aiutandoli a comprendere quale anima della professione (dalla consulenza strategica alla revisione legale, dalla finanza d'azienda alla gestione concorsuale) si adatti meglio alle proprie attitudini personali.

Puntare su un orientamento mirato fin dagli anni universitari significa trasformare una scelta professionale in un progetto di vita stimolante, in cui la competenza tecnica si unisce alla capacità di interpretare le grandi trasformazioni economiche e sociali del nostro tempo.
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Napoli, tramite la Commissione di studio "Rapporti con Università e scuole – Orientamento e Placement", presieduta da Maria Cristina Gagliardi riveste un ruolo strategico fondamentale: rappresenta infatti il "ponte" operativo e istituzionale tra il mondo accademico e quello degli studi professionali.
Per orientare efficacemente i giovani verso la professione di Dottore Commercialista e ed Esperto Contabile, la Commissione sta mettendo in campo una serie di azioni concrete e strutturate:

1. Attività di "Mentorship" e Testimonianze Dirette in Ateneo

- Incontri tematici e seminari interattivi: Organizzare cicli di seminari all'interno dei corsi di laurea in Economia e Giurisprudenza, andando oltre la tradizionale lezione cattedrattica. È utile far raccontare la professione da "giovani professionisti" (colleghi di recente iscrizione all'Albo), con cui gli studenti riescono a empatizzare più facilmente.

- Programmi di tutoraggio (Mentorship): Abbinare gli studenti degli ultimi anni o i neolaureati a un commercialista esperto che faccia da mentore per un periodo limitato, offrendo consigli sul percorso formativo, sulla scelta della specializzazione e sulla realtà quotidiana dello studio.

2. Semplificazione e Valorizzazione del Tirocinio
   - Padronanza delle convenzioni Università-Ordine: Promuovere e rafforzare gli accordi quadro che consentono di svolgere parte del tirocinio professionale (pratica) già durante la frequenza della magistrale o grazie ai crediti formativi universitari (CFU), riducendo i tempi di attesa per l'accesso all'Esame di Stato.
   - Tirocini curriculari ed extracurriculari mirati: Favorire il matching diretto tra gli studi professionali del territorio in cerca di risorse e gli studenti meritevoli attraverso "career day" dedicati esclusivamente alla professione contabile ed economica.
3. Laboratori Pratici e Simulazione di Casi Reali (Learning by Doing)
   - Officine di pratica professionale: Organizzare laboratori a numero chiuso in cui gli studenti affrontano casi pratici reali (es. la stesura di un business plan, l'analisi di bilancio di una PMI in crisi, la lettura di una dashboard di controllo di gestione o l'utilizzo di software di intelligenza artificiale applicati alla contabilità).
   - Hackathon e Business Game: Promuovere sfide tra studenti universitari su temi caldi come la sostenibilità d'impresa (report ESG) o la finanza innovativa, valutati da una giuria di commercialisti dell'Ordine.
4. Comunicazione Moderna e Canali Digitali
   - Linguaggio e piattaforme vicine ai giovani: Sfruttare i social network professionali e informativi (come LinkedIn o Instagram) per raccontare le "professioni del futuro", sfatando il mito del commercialista solo "segnaposti di scartoffie" e mostrando l'impatto strategico del consulente d'impresa.
   - Guide pratiche e "Kit del Praticante": Realizzare brevi vademecum digitali (infografiche, podcast o brevi video) che spieghino passo dopo passo cosa serve per diventare commercialista: dall'uscita dall'università fino al superamento dell'esame di Stato e all'apertura della Partita IVA o all'ingresso in associazione professionale.
5. Dialogo Istituzionale e Osservatorio sul Mercato del Lavoro
   - Tavoli di lavoro congiunti: Creare un osservatorio permanente tra docenti universitari e membri della Commissione dell'Ordine per adeguare costantemente l'offerta formativa accademica alle reali richieste del mercato (es. digitalizzazione, IA, fiscalità internazionale).
   - Borse di studio e premi di tesi: Istituire premi per le migliori tesi di laurea magistrale incentrate su argomenti innovativi per la professione (crisi d'impresa, finanza agevolata, sostenibilità), offrendo ai vincitori visibilità e percorsi di inserimento agevolato negli studi del territorio.

Attualmente la nostra Commissione "Rapporti con Università e scuole – Orientamento e Placement", sta promuovendo l'iniziativa "Orientamento ODCEC Napoli – Dalla scuola alle professioni del futuro". Il progetto è rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Città Metropolitana di Napoli, con l'obiettivo primario di creare un collegamento stabile tra il mondo scolastico, l'università, le professioni e il mercato del lavoro.
L'iniziativa punta a rinnovare la percezione della figura del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, presentandoli non soltanto come esperti di adempimenti fiscali, ma come veri e propri consulenti d'impresa, strategici e finanziari. Al centro del percorso vi sono temi cruciali per l'economia moderna, quali:

- La consulenza aziendale, il controllo e la revisione.
- La gestione delle crisi d'impresa e l'innovazione.
- L'impatto della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale (IA) sul mondo del lavoro.
- La sostenibilità e i criteri ESG (Environmental, Social, and Governance).

Gli incontri, totalmente gratuiti, sono destinati in via prioritaria agli studenti delle classi IV e V (con possibilità di estensione alle classi III) e avranno una durata indicativa compresa tra i 60 e i 90 minuti. Le sessioni potranno svolgersi sia in presenza — presso gli istituti scolastici o la sede dell'Ordine — sia a distanza.

Il percorso formativo si articola in diverse fasi:

1. Il Commercialista oggi: panoramica su impresa, fiscalità, finanza e strategia.
2. Dalla scuola all'Università: orientamento alla scelta del percorso accademico e delle competenze chiave.
3. Dall'Università alla professione: focus sul tirocinio, l'esame di Stato, l'iscrizione all'Albo e le opportunità lavorative.
4. Le professioni del futuro: analisi di IA, analisi dei dati, internazionalizzazione e sostenibilità.
5. Dialogo aperto: confronto diretto, testimonianze e spazio per le domande degli studenti.

Il progetto prevede inoltre potenziali sviluppi attraverso laboratori pratici, simulazioni di casi aziendali, incontri con giovani professionisti e la possibile attivazione di percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento), in accordo con la programmazione dei singoli istituti scolastici.
Gli istituti interessati possono aderire contattando l'Ordine e compilando l'apposita scheda di manifestazione d'interesse all'uopo predisposta.





Pmi del Sud, 450 milioni per innovazione e sostenibilità

a cura di Liliana Speranza
Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Imprese meridionali, incentivi fino al 75% degli investimenti, pronti all'apertura dello sportello

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rilancia il sostegno alla transizione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese meridionali. Il bando "Investimenti Sostenibili 4.0" 2026 mette sul piatto quasi 450 milioni di euro per programmi innovativi, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico. La misura è disciplinata dal decreto ministeriale 18 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2026, e dal decreto direttoriale del 5 agosto 2026 per le modalità operative. In continuità con le edizioni 2022-2024, l'incentivo attua l'azione 1.3.2 del Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" (PN RIC) 2021-2027, cofinanziato dal FESR. La gestione è affidata a Invitalia. Lo stanziamento complessivo ammonta a 447.595.808,76 euro, provenienti da economie da interventi già attuati nell'ambito della Priorità 1 del PN RIC (81,66 milioni), restituzioni di rate di finanziamenti agevolati di precedenti programmi 2007-2020 (223,29 milioni), sovvenzioni parzialmente rimborsabili e interessi su fondi rotativi (7,51 milioni complessivi) e ulteriori risorse liberate nella stessa Priorità 1 (135,12 milioni). Il 25% è riservato a micro e piccole imprese. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite e attive nel Registro delle imprese, con unità produttiva in una delle seguenti regioni: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le imprese devono trovarsi in contabilità ordinaria, disporre di almeno due bilanci depositati (o due dichiarazioni dei redditi), essere in regola con la normativa edilizia, del lavoro e ambientale, e non aver effettuato delocalizzazioni nei due anni precedenti la domanda. Sono causa di esclusione, tra l'altro, le sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001, le condanne definitive per reati ostativi alla contrattazione pubblica, le irregolarità DURC, le cause antimafia e il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo contro le calamità naturali. Sono finanziabili gli investimenti innovativi, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico, coerenti con il piano Transizione 4.0: advanced e additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, IoT, cloud, cybersecurity, big data, intelligenza artificiale, blockchain. I programmi devono riguardare attività manifatturiere o di servizi alle imprese, diretti all'ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione o a una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili vanno da 750.000 a 5.000.000 di euro, comunque non oltre il 70% del fatturato dell'ultimo bilancio. Rientrano macchinari, impianti, opere murarie (max 40%), software, certificazioni ambientali e consulenze specialistiche (max 5% e 3%). Escluse le spese per leasing, beni usati, terreni, fabbricati, formazione e mezzi di trasporto. Il programma deve concludersi entro 18 mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi.

Le agevolazioni concedibili e presentazione delle domande: Il sostegno copre fino al 75% delle spese ammissibili, di cui il 35% come contributo in conto impianti (a fondo perduto) e il 40% come finanziamento agevolato. Il finanziamento agevolato è a tasso zero e va restituito a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota a saldo, con rate semestrali costanti (31 maggio e 30 novembre) per una durata massima di sette anni. Non sono richieste garanzie particolari, ferma restando la natura privilegiata dei crediti da eventuale ripetizione, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025). Le imprese dovranno garantire, per almeno il 25% delle spese, la copertura con risorse proprie o con finanziamento esterno privo di sostegno pubblico. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle stesse spese, salvo benefici fiscali e di garanzia entro le intensità massime consentite. Le domande sono ammesse in ordine cronologico e, superata la verifica sulla capacità di rimborso, sono valutate su tre criteri: caratteristiche del proponente (copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria e incidenza della gestione caratteristica sul fatturato), qualità della proposta (progettualità e sostenibilità economica dell'investimento) e sostenibilità ambientale (economia circolare, efficienza energetica con risparmio minimo del 5%, obiettivi climatici UE, sistemi di gestione ambientale). È richiesto un punteggio minimo di 35 punti, oltre al superamento delle soglie previste per ciascun criterio; il rating di legalità e la certifi-

cazione della parità di genere valgono 3 punti ciascuno, ma non concorrono alla graduatoria di merito, che in caso di risorse insufficienti si basa sui criteri relativi al proponente e alla sostenibilità ambientale. La compilazione della domanda è possibile dalle 12:00 del 10 settembre 2026, mentre l'invio si apre dalle 10:00 del 6 ottobre 2026 (10:00-17:00 nei giorni lavorativi). Oltre alla domanda con le dichiarazioni sui requisiti, occorre presentare il piano d'investimento, la dichiarazione sui dati contabili (controfirmata dal collegio sindacale o da un professionista abilitato), le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio, il computo metrico delle opere murarie e, per i programmi ambientali, una relazione tecnica o perizia giurata. L'erogazione avviene in non più di tre SAL, ciascuno per almeno il 25% dell'investimento ammesso (eccetto l'ultimo). Il contributo in conto impianti non supera il 90% fino al completamento; il restante 10% dopo la verifica finale, con saldo entro 90 giorni dall'ultimazione.

Novità: Tra le principali novità 2026 si segnalano tre aspetti. Il primo è il requisito assicurativo: è richiesta la regolarità con l'assicurazione contro le calamità naturali (art. 1, comma 101, L. 213/2023), da attestare con dichiarazione dedicata. Il secondo è l'addio ai preventivi: beni, caratteristiche e costi si dichiarano nel piano d'investimento, mentre la verifica avviene in fase di erogazione, sulla base delle fatture. Il terzo è l'adozione della classificazione ATECO 2025 in luogo dell'ATECO 2007 per l'individuazione delle attività ammissibili. I beni vanno mantenuti nella regione dell'unità produttiva per almeno tre anni dall'ultima erogazione. È prevista la revoca totale in caso di assenza dei requisiti, mancata realizzazione, procedure liquidatorie, cause antimafia, delocalizzazione o rinuncia; revoca parziale per mancato mantenimento territoriale, cessione a soggetti privi dei requisiti o realizzazione solo parziale dell'investimento.

In conclusione, diversi elementi confermano l'attrattività della misura per le PMI meridionali. La dotazione resta ingente, con una quota riservata alle realtà minori, e l'assenza di garanzie particolari facilita l'accesso anche a imprese con struttura patrimoniale meno solida. L'abbandono dei preventivi in fase di domanda alleggerisce l'onere istruttorio iniziale, mentre la combinazione tra contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero porta la copertura fino al 75% delle spese; l'erogazione in più SAL agevola inoltre la gestione della liquidità durante la realizzazione del programma. Il meccanismo, pur cronologico, resta soggetto a soglie minime di valutazione, con un margine di incertezza sull'esito che richiede un piano d'investimento già solido al momento dell'invio. La finestra temporale, meno di un mese tra compilazione e invio, lascia margini ristretti per la documentazione. "Investimenti Sostenibili 4.0" conferma dunque il proprio ruolo di leva per la competitività delle PMI meridionali, semplificando la domanda ma con requisiti più stringenti su assicurazione e classificazione delle attività, e un impianto di valutazione basato su indicatori economico-finanziari e ambientali. Le imprese hanno poco meno di un mese, tra il 10 settembre e il 6 ottobre, per predisporre un piano d'investimento solido e coerente con i criteri del bando. In questo contesto risulta fondamentale il ruolo del commercialista, chiamato ad affiancare l'impresa sin dalla fase preliminare di verifica dei requisiti e di analisi di fattibilità economico-finanziaria, per poi curare la corretta predisposizione del piano d'investimento, la coerenza dei dati contabili e degli indicatori richiesti dalla griglia di valutazione, fino alla gestione degli adempimenti nelle fasi di erogazione e di rendicontazione. Solo un supporto professionale qualificato consente infatti di trasformare un'opportunità agevolativa in un progetto concretamente finanziabile e sostenibile nel tempo.





Le spese della procedura di sovraindebitamento tra autonomia negoziale dell'OCC e liquidazione giudiziale

a cura di Riccardo Izzo
Presidente Commissione Adr Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

Compensi del Gestore, sostenibilità economica degli Organismi e criticità interpretative nel Codice della Crisi

Abstract. *Il contributo esamina la disciplina delle spese e dei compensi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, muovendo dal ruolo dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nel Codice della Crisi e dall'esperienza operativa dell'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. Attraverso l'analisi sistematica degli artt. 67, 70, 71 e 81 CCII e delle Linee Guida CNDCEC del 2023, viene messa a fuoco la principale criticità interpretativa: se il potere di liquidazione giudiziale del compenso possa incidere retroattivamente sul rapporto contrattuale già perfezionato ed eseguito nella fase negoziale, con le conseguenti ricadute sulla sostenibilità economica degli Organismi e sull'effettività della tutela del debitore.*

1. Premessa: la funzione economico-sociale della disciplina del sovraindebitamento

La disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento rappresenta una delle più importanti innovazioni introdotte nell'ordinamento italiano in materia di tutela del debitore civile e di regolazione delle situazioni di insolvenza non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori. La legge 27 gennaio 2012, n. 3, successivamente trasfusa nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019[1], ha introdotto un sistema finalizzato a consentire al debitore meritevole di superare una condizione di sovraindebitamento mediante strumenti di ristrutturazione sostenibile della propria esposizione debitoria.

L'istituto non risponde esclusivamente a esigenze individuali del debitore, ma persegue finalità di interesse generale: la normativa mira infatti a favorire il recupero, anche parziale, del credito; a ridurre il numero delle procedure esecutive infruttuose; ad alleggerire il carico giudiziario; a contenere i costi economici e sociali dell'insolvenza; a consentire, infine, il reinserimento del debitore nel circuito economico.

L'intero impianto normativo deve dunque essere letto alla luce della sua funzione sociale. Il legislatore ha preso atto dell'esistenza di una categoria di soggetti – consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e, più in generale, soggetti non fallibili – che, pur trovandosi in una situazione di grave crisi economica, risultavano privi di strumenti adeguati per la regolazione del proprio indebitamento. La finalità della normativa non è, peraltro, quella di favorire l'inadempimento: al contrario, il sistema tende a realizzare un equilibrio tra l'interesse del debitore a recuperare una dignitosa sostenibilità economica e l'interesse del creditore a ottenere il miglior soddisfacimento concretamente possibile.

Sotto tale profilo, la procedura di sovraindebitamento si inserisce pienamente nel sistema delle ADR (*Alternative Dispute Resolution*), condividendo con la mediazione civile la funzione di ridurre tempi, costi e complessità del contenzioso giudiziario: essa consente infatti di evitare anni di esecuzioni infruttuose, la proliferazione di contenziosi seriali, l'aggravamento dei costi processuali e l'ulteriore depauperamento del patrimonio del debitore.

In tale contesto assume un ruolo centrale l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), soggetto accreditato presso il Ministero della Giustizia e chiamato a svolgere una funzione tecnica imprescindibile per l'accesso alla procedura. L'effettività della tutela apprestata dalla normativa dipende, tuttavia, dalla concreta operatività degli Organismi chiamati a gestire il procedimento; e proprio il ruolo dell'OCC e la disciplina dei relativi compensi hanno generato, dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, rilevanti problematiche interpretative che meritano un approfondimento scientifico.

---

1 Legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito, CCII).



2. Il ruolo dell'OCC nel Codice della Crisi: attività tecnica, organizzativa e professionale

L'analisi del Codice della Crisi evidenzia immediatamente come l'attività dell'OCC non si esaurisca in una funzione meramente certificativa: l'Organismo svolge, infatti, attività istruttoria, organizzativa, amministrativa, di verifica, attestativa e di vigilanza.

L'art. 67 CCII dispone che il debitore possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti «con l'ausilio dell'OCC»[2]. La formulazione normativa è particolarmente significativa: l'accesso alla tutela giurisdizionale presuppone infatti un'attività preliminare complessa, che si sviluppa integralmente prima dell'intervento del Tribunale e che comprende la raccolta della documentazione, la ricostruzione della situazione patrimoniale, la verifica delle posizioni debitorie, la valutazione della fattibilità, la predisposizione della proposta e l'attività attestativa del Gestore.

Il giudice interviene soltanto successivamente, quando la proposta è già stata elaborata e depositata. Ne consegue che la fase genetica della procedura non nasce in Tribunale, ma all'interno dell'OCC.

3. L'esperienza dell'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e la natura giuridica del contratto con il debitore

Particolarmente significativa appare l'esperienza sviluppata presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. La procedura prende avvio mediante il deposito dell'istanza del debitore, l'acquisizione della documentazione, la protocollazione presso l'Organismo e la nomina del Gestore da parte del Referente. A seguito della nomina, il Gestore procede a una verifica preliminare di prefattibilità; solo successivamente viene predisposto il contratto tra OCC e debitore, con allegato il preventivo dei costi della procedura.

Tale modello organizzativo si fonda sulla distinzione tra una fase prenotativa e negoziale, che si svolge integralmente all'interno dell'OCC, e una fase giurisdizionale, che prende avvio soltanto con il deposito della domanda presso il Tribunale. La distinzione non ha natura meramente teorica: essa assume rilievo determinante ai fini della qualificazione delle attività svolte, della natura dei compensi e della sostenibilità economica dell'Organismo.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda, appunto, la natura giuridica del contratto stipulato tra debitore e OCC. Nella prassi dell'OCC di Napoli, il contratto prevede un'articolazione del corrispettivo in tre momenti:

a) *prima rata del 20%*: all'atto della sottoscrizione del contratto il debitore versa una quota pari al 20% dell'importo preventivato, destinata all'avvio della procedura, ai costi organizzativi dell'Organismo, alle attività preliminari del Gestore e alle spese amministrative;

b) *seconda rata del 30%*: terminata l'attività di predisposizione della proposta e completata l'attestazione del Gestore, il debitore versa una seconda quota pari al 30%; solo dopo tale pagamento la procedura viene depositata presso il Tribunale;

c) *saldo finale*: la restante parte del compenso viene eventualmente corrisposta successivamente all'omologa.

Qualora la procedura non venga omologata, il debitore non versa il saldo, mentre le somme già corrisposte nella fase negoziale restano acquisite all'Organismo. La ragione appare evidente: le attività professionali e organizzative relative alla fase preparatoria risultano già integralmente eseguite.

2 Art. 67 CCII (*Procedura di ristrutturazione dei debiti*).



Dal punto di vista civilistico, il rapporto presenta tutti gli elementi tipici di un contratto a prestazioni corrispettive. L'attività dell'OCC non è gratuita: essa costituisce una prestazione professionale complessa svolta in favore del debitore.

4. Gli artt. 67, 70, 71 e 81 CCII: un'analisi sistematica

La questione centrale emerge dal coordinamento delle disposizioni del Codice della Crisi.

L'art. 67 CCII attribuisce all'OCC il ruolo di soggetto necessario per la predisposizione della procedura: la norma dimostra che l'attività dell'Organismo nasce prima dell'intervento giudiziale. L'art. 70 CCII disciplina il deposito della domanda presso il Tribunale e conferma, anch'esso, che il giudice interviene quando la proposta è già stata elaborata. L'art. 71 CCII regola invece l'esecuzione del piano omologato, prevedendo che l'OCC continui a operare anche dopo l'omologa, vigilando sulla corretta esecuzione del piano. Il quadro che ne risulta dimostra come l'attività dell'Organismo si estenda prima della fase giudiziale, durante il procedimento e dopo l'omologa.

L'art. 81 CCII prevede, infine, che il giudice proceda alla liquidazione del compenso dell'OCC. Particolarmente significativa appare la formulazione normativa: «Il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore»[3]. Tale inciso assume rilievo decisivo: la norma non ignora l'esistenza dell'accordo contrattuale tra OCC e debitore, ma, al contrario, ne presuppone l'esistenza.

5. Le Linee Guida CNDCEC sui compensi del Gestore e la questione degli acconti

Un contributo fondamentale è stato fornito dalle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione ADR Commercialisti nel maggio 2023[4]. Il documento affronta espressamente i temi dei compensi e delle spese, del preventivo e del contratto, degli acconti, del saldo finale, dei rapporti tra OCC e Gestore, della prededucibilità dei crediti e della liquidazione giudiziale.

Particolarmente rilevante è il fatto che le Linee Guida prendano in considerazione proprio la questione degli acconti. Il documento nasce infatti dalla necessità di uniformare i comportamenti degli OCC territoriali e di affrontare le criticità sorte dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi. Ne deriva che la richiesta di acconti nella fase iniziale della procedura non rappresenta un'anomalia organizzativa: al contrario, costituisce una problematica riconosciuta a livello nazionale dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

6. La criticità interpretativa: il potere di liquidazione del giudice può incidere sulla fase negoziale già eseguita?

È proprio qui che emerge il vero problema giuridico. La questione non riguarda il potere del giudice di liquidare il compenso, espressamente previsto dall'art. 81 CCII. La questione è diversa: occorre infatti domandarsi se il

3 Art. 81 CCII (*Compenso dell'OCC*).

4 Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione ADR Commercialisti, maggio 2023.

potere di liquidazione possa estendersi fino a incidere retroattivamente su un rapporto contrattuale già perfezionato ed eseguito nella fase antecedente all'intervento del Tribunale.
L'art. 81 non attribuisce espressamente al giudice il potere di annullare il contratto, né quello di revocare gli acconti, né quello di imporre la restituzione di somme già maturate per attività eseguite. La norma parla di liquidazione del compenso; non disciplina, invece, gli effetti restitutori di somme già corrisposte in esecuzione di un rapporto privatistico.
È proprio da tale silenzio normativo che nasce la criticità interpretativa: un'interpretazione eccessivamente estensiva rischierebbe infatti di compromettere l'intero equilibrio economico degli OCC.

7. Autonomia finanziaria degli OCC e funzione pubblicistica del sistema

L'aspetto probabilmente più importante riguarda la sostenibilità economica degli Organismi. Gli OCC istituiti presso gli Ordini professionali svolgono una funzione di rilevanza pubblicistica; tuttavia, essi non sono strutture finanziate integralmente dallo Stato. Il legislatore non ha previsto un sistema di assistenza pubblica gratuita analogo al patrocinio a spese dello Stato, ma ha costruito un modello basato sull'autonomia organizzativa ed economica degli Organismi.
Da ciò deriva una conseguenza fondamentale: l'autonomia finanziaria dell'OCC non costituisce un interesse dell'Organismo, ma rappresenta una condizione necessaria affinché il cittadino sovraindebitato possa concretamente accedere alla procedura prevista dalla legge. Se l'OCC non fosse in grado di sostenere i costi amministrativi, il personale, la segreteria, la protocollazione, le infrastrutture informatiche, le coperture assicurative e le attività dei Gestori, l'intero sistema cesserebbe di funzionare.
La sostenibilità economica dell'Organismo coincide, dunque, con l'effettività della tutela riconosciuta al debitore.

8. Considerazioni conclusive

La disciplina dei compensi dell'OCC si colloca oggi in una zona di confine tra autonomia negoziale, attività professionale, funzione pubblicistica e controllo giudiziale. Il Codice della Crisi attribuisce certamente al giudice il potere di liquidare il compenso dell'Organismo; tuttavia, la normativa non sembra contenere un'espressa previsione che consenta di travolgere rapporti contrattuali già perfezionati ed eseguiti nella fase antecedente al deposito della procedura. Proprio da tale apparente lacuna nasce la principale criticità interpretativa.
L'esperienza maturata presso l'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli evidenzia come la distinzione tra fase negoziale e fase giudiziale non rappresenti una costruzione teorica, ma una necessità operativa indispensabile per garantire il funzionamento del sistema.
L'auspicio è che l'evoluzione della giurisprudenza, unitamente alle Linee Guida elaborate dal CNDCEC e dalla Fondazione ADR Commercialisti, possa favorire un'interpretazione sistematica capace di conciliare la tutela del debitore, le garanzie del creditore, l'autonomia del giudice e la sostenibilità economica degli Organismi. Solo attraverso tale equilibrio sarà possibile preservare la funzione sociale della normativa sul sovraindebitamento e garantire che l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi rimanga concretamente fruibile per i cittadini che ne hanno effettiva necessità.



Solo insieme si può



DONA IL TUO 5X1000

all'Arcidiocesi di Napoli

Codice Fiscale: **80014050639**

Puoi DONARE anche con BONIFICO

Iban IT78Q0306909606100000403900

Intestato a: Arcidiocesi Di Napoli Ramo Ets

CHIESA DI NAPOLI ETS

Arcidiocesi di Napoli

Caritas Napoli



La compliance integrata nelle società pubbliche

a cura di Pietro Paolo Mauro
Consigliere delegato alla Commissione Enti Pubblici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Le società a partecipazione pubblica nascono come strumento attraverso cui l'ente titolare — che deve erogare servizi a una collettività e raggiungere finalità istituzionali — esercita la propria autonomia organizzativa, scegliendo come e perché espletare determinati servizi. Questo contesto ha reso necessaria una continua evoluzione legislativa, culminata in interventi fondamentali: il D.lgs. 175/2016 (TUSP), adottato per fare chiarezza in un panorama giurisprudenziale eterogeneo e costellato di conflitti dottrinali, e il successivo D.lgs. 201/2022 sul codice dei servizi pubblici locali, passando per i due codici dei contratti (D.lgs. 50/2016 e il più recente D.lgs. 36/2023).

La compliance nelle società pubbliche si articola su due binari normativi distinti ma interconnessi, che devono dialogare in maniera strutturata: da un lato, la **Legge 190/2012**, che presiede il versante *pubblicistico*, e dall'altro il **D.lgs. 231/2001**, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti sul versante *privatistico*.
A ciascun binario corrisponde una figura chiave:

- Il **RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)** è il presidio del versante pubblicistico. Negli enti locali, questa funzione coincide tipicamente con la figura del **segretario comunale**, con i conseguenti rischi e oneri professionali che tale concentrazione di responsabilità comporta. È una **figura necessariamente interna** alla società, che può essere l'amministratore (nelle realtà più piccole) o un dirigente (nelle strutture più complesse). Ha **poteri direttivi e impeditivi**.
- L'**ODV (Organismo di Vigilanza)**, previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, è il presidio del versante privatistico. A differenza del RPCT, deve possedere requisiti peculiari di **indipendenza, autonomia e professionalità**, requisiti che ne rendono preferibile la composizione con professionisti qualificati, spesso esterni. Ha **poteri di vigilanza e di verifica**, non poteri direttivi.

L'area di intersezione tra le due figure è rappresentata dai **reati contro la Pubblica Amministrazione**, che costituiscono il punto di contatto tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e il Modello Organizzativo 231 (MOG). Su queste fattispecie, la collaborazione tra RPCT e ODV è non solo opportuna, ma necessaria.
L'**ANAC**, con la **Delibera 1134/2017**, ha chiarito che la compliance integrata non significa *fusione* dei due modelli, bensì **coordinamento strutturale**. L'Autorità sconsiglia fermamente il cumulo delle funzioni di RPCT e componente dell'ODV nella stessa persona: tale sovrapposizione minerebbe l'indipendenza dell'ODV, che rappresenta uno dei requisiti essenziali per la validità stessa del modello. Pur non esistendo un divieto assoluto, la prassi del cumulo è da evitare per non creare una "crepa" nell'autonomia dell'organismo e per non generare un carico di lavoro insostenibile in capo a un unico soggetto.
Infine, è opportuno ricordare che, sebbene l'adozione del MOG e la nomina dell'ODV non siano imposte da un obbligo normativo diretto, l'ANAC le considera misure **fortemente raccomandate** e, di fatto, indispensabili per le società a controllo pubblico che intendano essere pienamente compliant rispetto alla normativa anticorruzione. La compliance integrata si traduce operativamente in un sistema strutturato di comunicazione e collaborazione tra RPCT e ODV. L'organismo societario non è un insieme di compartimenti stagni, ma un sistema unitario in cui le diverse funzioni di controllo devono parlarsi continuamente.

Esistono almeno **tre momenti fondamentali** di questa sinergia:

1. Condivisione dei flussi informativi

Deve esserci uno scambio periodico di verbali di riunione e relazioni annuali tra ODV, collegio sindacale e revisore. Il RPCT è chiamato a trasmettere all'ODV il piano triennale, la relazione annuale, report sulle verifiche dei processi sensibili — in particolare le **procedure assunzionali** e i **procedimenti di gara**, che rappresentano le aree a maggior rischio corruttivo —, nonché le segnalazioni ricevute tramite il sistema di *whistleblowing* e gli esiti delle verifiche sulle violazioni del codice di comportamento. Questo flusso informativo è bidirezionale (dal RPCT all'ODV e viceversa) e deve lasciare traccia documentale all'interno del MOG.

2. Risk Assesment coordinato
La valutazione del rischio non può essere un'attività esercitata in solitudine. La condivisione della metodologia e l'adozione di **criteri omogenei** sono fondamentali per evitare che la stessa area aziendale venga valutata con parametri fortemente discordanti. Le aree di rischio comuni alle normative anticorruzione e antiriciclaggio — contratti pubblici, concessioni, autorizzazioni — richiedono una segnalazione delle anomalie coordinata e tempestiva. L'ODV può inoltre effettuare verifiche mirate sul versante privatistico, purché queste non si sovrappongano a quelle del RPCT.

3. Sistema di Whistleblowing e Formazione
Sia ODV che RPCT devono collaborare per garantire la bontà del sistema di segnalazione interno, assicurando l'**anonimato** e la **tutela del segnalante** da rischi ritorsivi — principio trasversale a tutte le normative di settore, inclusa quella antiriciclaggio. Parallelamente, la **formazione continua** non deve essere intesa come un mero adempimento burocratico, ma come una leva strategica fondamentale per combattere corruzione e riciclaggio, evitare che le aree sensibili subiscano pressioni esterne e diffondere la consapevolezza dei presidi adottati all'interno di tutta la struttura organizzativa.
La **corporate governance**, intesa come l'insieme di strumenti, regole e meccanismi preordinati alla individuazione del miglior processo decisionale per una società, è il quadro entro cui si collocano tutti i sistemi di controllo. Essa tiene conto degli interessi di tutte le categorie di **stakeholder**: dipendenti, fornitori, utenti finali e soggetti istituzionali. Questo quadro acquisisce una rilevanza ancora maggiore per le società pubbliche, i cui destinatari ultimi dei servizi sono i cittadini, che nutrono aspettative di correttezza ed etica più elevate rispetto al settore privato.
La **Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)**, definita dalla Commissione Europea come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società, supera la mera logica del profitto e tutela la **reputazione aziendale**, asset intangibile di primaria importanza al pari di marchi e brevetti. Il D.lgs. 231/2001 riconosce implicitamente questo valore includendo tra le sanzioni accessorie la **pubblicazione della sentenza di condanna**: una misura che non colpisce direttamente il patrimonio dell'ente, ma ne danneggia profondamente l'immagine pubblica e la credibilità, risultando particolarmente devastante per una società erogatrice di servizi pubblici.
L'**ODV** è un organo interno alla struttura della società, i cui compiti sono fissati dal D.lgs. 231/2001 e rimangono invariati indipendentemente dal modello di governance adottato. Ciò che cambia, in funzione della struttura societaria scelta nello statuto, sono i **soggetti istituzionali con cui l'ODV si interfaccia** e le modalità operative del suo reporting.
Il sistema dei **flussi informativi** è il meccanismo cardine attraverso cui l'ODV esercita la propria funzione di controllo interno. Essi si articolano in due direzioni:

- **Flussi verso l'ODV**: provenienti dai responsabili delle aree sensibili, possono essere *periodici* (in condizioni di ordinaria operatività) o *emergenziali* (al verificarsi di criticità specifiche). In assenza di adeguati flussi informativi in entrata, l'ODV — specialmente se monocratico e composto da un soggetto esterno — non è in grado di svolgere efficacemente il proprio mandato.
- **Flussi dall'ODV** (reporting): diretti agli organi di amministrazione e controllo, si articolano su tre livelli: *continuativo* (tramite un responsabile interno di riferimento), *periodico* (con presentazioni almeno annuali o semestrali ai vertici societari) ed *emergenziale* (in presenza di violazioni reiterate o mutamenti normativi rilevanti).

La **composizione dell'ODV** è lasciata all'autonomia dell'ente: può essere monocratica o collegiale. In caso di organo collegiale, è ammessa la presenza di membri interni (dipendenti o responsabili di funzioni di controllo) accanto a professionisti esterni. In caso di organo monocratico, è fortemente preferibile un soggetto esterno per garantire quella indipendenza che il decreto richiede come condizione di efficacia del modello. La nomina dell'ODV è, in ogni caso, un **requisito di validità del MOG**: la sua assenza rende il modello privo di efficacia giuridica.





Quanto all'obbligatorietà del MOG per le società pubbliche: non esiste una norma che ne imponga l'adozione. Tuttavia, l'ANAC — con la **Determinazione 8/2015** e la **Delibera 1134/2017** — ha elaborato una presa di posizione forte, qualificando di fatto il modello come strumento indispensabile per le società a controllo pubblico al fine di integrare le misure pubblicistiche anticorruzione con quelle privatistiche del D.lgs. 231/2001, configurando una sorta di **obbligo sostanziale** pur in assenza di un obbligo formale.

L'adozione del MOG segue una **roadmap strutturata in sei fasi**, suddivise in due macro-gruppi:

Fasi 1–4: Analisi di Corporate Governance

1. **Check-up aziendale**: monitoraggio indipendente e completo della realtà dell'ente in tutte le sue componenti.
2. **Verifica dei sistemi di controllo interno**: analisi del livello di strutturazione dei presidi esistenti (organo di controllo, revisione legale, convenzioni di controllo analogo per le società in house, ecc.).
3. **Identificazione delle attività e dei processi aziendali**: mappatura trasversale che si integra con la disciplina degli **adeguati assetti organizzativi** (art. 2086 c.c., artt. 2380/2380 bis c.c.) e con eventuali certificazioni già ottenute (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 anticorruzione), le cui mappature preesistenti possono essere valorizzate — con il necessario approccio critico e scettico — come punto di partenza.
4. **Tipizzazione del rischio**: valutazione complessiva dei fattori di rischio, che include non solo le categorie di reato presupposto ma anche i rischi di crisi finanziaria e d'impresa.

Fasi 5–6: Exist Analysis (specifica per la 231)

5. **Mappatura delle aree a rischio reato e dei processi sensibili**: identificazione delle aree più esposte alle fattispecie di reato presupposto, con particolare attenzione — per le società pubbliche — ai reati contro la PA, ai reati societari e finanziari e ai reati tributari.
1. **Risk Assessment e definizione dei protocolli**: quantificazione numerica del livello di rischio per ciascuna area e definizione dei principi generali e degli specifici protocolli di controllo e mitigazione del rischio.

Il MOG si struttura poi in una **Parte Generale** (quadro aziendale, normative di riferimento, principi ispiratori, obbligo di nomina dell'ODV, piano formativo) e una **Parte Speciale** (sezioni dedicate alle singole categorie di reati presupposto: reati contro la PA, societari, tributari, ambientali, salute e sicurezza sul lavoro, informatici, riciclaggio, ecc.).

Il mantenimento del modello: effettività e adeguatezza

L'esperienza giurisprudenziale ha dimostrato come anche grandi gruppi industriali e pubblici, dopo aver adottato formalmente il MOG, siano stati sanzionati proprio perché il modello non veniva vissuto quotidianamente. Questo principio è fondamentale: **l'effettività dell'attuazione è prioritaria rispetto alla mera adozione formale**. Paradossalmente, adottare un modello senza applicarlo espone l'ente a sanzioni maggiori rispetto alla scelta consapevole di non adottarlo, poiché tradisce esplicitamente lo spirito della norma.

L'ODV è il motore di questo mantenimento e deve presidiare due dimensioni distinte:

- **Effettività**: verifica che le condotte concrete dei soggetti siano coerenti con i protocolli approvati nel modello, tramite ispezioni programmate e verifiche a sorpresa.
- **Adeguatezza**: valutazione, con approccio scettico, se il modello sia ancora idoneo a prevenire i reati presupposto, alla luce di eventuali cambiamenti normativi, organizzativi o dell'attività aziendale.

L'**aggiornamento del modello** è obbligatorio in presenza di: modifiche normative sui reati presupposto, cambiamenti significativi nell'assetto organizzativo, commissione di reati o violazioni reiterate dei protocolli. La proposta di aggiornamento spetta all'ODV, ma la decisione finale appartiene all'organo amministrativo della società.



Condominio, nuove regole tra trasparenza e professionalità

a cura di Filippo Abitabile
Commissione Condominio

"L'aumento della complessità amministrativa, fiscale e normativa che interessa i condomìni rende sempre più necessario un controllo qualificato e indipendente del rendiconto condominiale. *La normativa vigente, e in particolare l'articolo 1130 del Codice civile, stabilisce con chiarezza i compiti dell'amministratore di condominio, tra cui la tenuta della contabilità, la conservazione della documentazione e la redazione del rendiconto annuale…"*[1] Così apre il suo articolo Mario Michelino[2] sul Corriere del Commercialista.

Per fare un lavoro equilibrato su queste novità che riguardano la gestione condominiale e il bilancio, credo che sia opportuno fare un passo indietro, e per la precisione mi riferisco all'ultima legge[3] sul Condominio. Questa legge ha tentato di disciplinare anche la gestione delle prassi o degli usi della contabilità nei condomini. L'obiettivo era quello di portare il condominio a una maggiore chiarezza una maggiore trasparenza dello stesso[4]. In verità leggendo i lavori preliminari alla promulgazione della legge si vede come purtroppo le Commissioni cioè il Legislatore[5] veniva tirato per giacchetta sia da destra che da sinistra e quindi come tante volte accade nelle il nostro Ordinamento è venuto fuori uno strano dettato che, peraltro non ritengo nemmeno sia particolarmente chiaro.

Leggendo i lavori preparatori prima e guardando il risultato finale ci accorgiamo che qualcosa è successo. Questa codificazione del bilancio condominiale non presta solamente attenzione alla gestione contabile ma vede anche un interesse particolare per tutto la questione di requisiti professionali di chi dovrà andare ad amministrare il condominio il tutto inquadrato in una ottica di trasparenza di una equilibrata gestione condominiale. In effetti parlando durante una riunione di commissione con Annamaria Travaglione e Mena Scarpato[6], due colleghe, molto preparate e capaci, mostrai tutto il mio disappunto per lo *scippo*[7] fatto al primo articolo della legge istitutrice del nostro ordinamento professionale che tra le prerogative oltre alla stesura dei bilanci e agli aspetti contabili e finanziari dava l'amministrazione dei patrimoni…e quindi dei condomini stessi ai Dottori Commercialisti.

Ora e per legge **si è creata una nuova realtà professionale**, ecco la politica di cui parlavo prima perché oggi per amministrare il condominio non c'è bisogno della laurea ma basta un titolo di studio di scuola superiore e poi l'aver frequentato dei corsi di approfondimento.

Ma si era detto di volere dare una maggiore chiarezza in questo campo però, come vedete, la politica è quella di aumentare la platea delle persone che svolgono questa attività, anche se con un titolo di studio "*più leggero*" salvo l'obbligo d'iscriversi ad associazione. E questa era la storia fino a qualche tempo fa, benissimo.[8]

---

1 La prima nota di un testo si dedica a un Maestro, così ho imparato quale allievo dalla Scuola di Ermanno Bocchini.

2 **Mario Michelino Presidente Nazionale ANDOC** e Segretario dell'ODCEC Napoli con delega alla Commissione studi Condominio

3 **Legge 220/2012**

4 Diciamoci le cose tutta franchezza; il bilancio è uno solo cioè quello disciplinato dall'articolo 2423 e seguenti del nostro Codice Civile. Questo è il bilancio che viene applicato in tutte le realtà siano esse pubbliche o private e che cosa si è voluto fare per il Condominio? Uno strano ibrido tra un bilancio per casse un bilancio per competenza.

5 Il Parlamento mette in piedi delle Commissioni di Studio che portano avanti lavori parlamentari fino alla bozza che poi comincia il suo su e giù tra Senato e Camera. (Iter Parlamentare).

6 Al secolo, rispettivamente Presidente e Segretario della Commissione Condominio ODCEC Napoli

7 Art. 624 bis C.P. Tecnicamente definito furto con strappo di oggetto preso con forza alla vittima.

8 **Nei primi del 2000** facevo le mie lezioni **alla Scuola Praticanti**, di cui ero il primo estensore, e **nel mentre spiegavo le società, invitavo i giovani a prendere in considerazione anche la professione di amministratore di condominio. Orbene dei Colleghi con studi prestigiosi mi redarguirono per i miei suggerimenti e in effetti in quella epoca di "vacche grasse" la percezione era diversa. Poi? Poi il tempo e galantuomo e oggi li vedo svolgere, anche loro, questa attività.**



"La normativa vigente, e in particolare l'articolo 1130 del Codice civile, stabilisce con chiarezza i compiti dell'amministratore di condominio, tra cui la tenuta della contabilità, la conservazione della documentazione e la redazione del rendiconto annuale.
Tuttavia, la corretta esecuzione di tali obblighi non può prescindere da un controllo tecnico, indipendente e qualificato, volto a verificare la veridicità, la completezza e la trasparenza dei dati contabili. Una gestione inefficiente o poco trasparente può determinare sprechi, irregolarità e contenziosi, con conseguenze negative per tutti i soggetti coinvolti. Al contrario, un sistema di controllo efficace contribuisce a ottimizzare l'uso delle risorse, a prevenire irregolarità e a garantire una gestione più efficiente e sostenibile. È proprio in questo spazio che si inserisce la revisione condominiale, quale attività specialistica che richiede competenze contabili, giuridiche e fiscali avanzate. La revisione si afferma come uno strumento fondamentale di garanzia per i condomini e per gli stessi amministratori.
Va rilevato, tuttavia, che nonostante la sua evidente utilità, la revisione condominiale non è ancora pienamente valorizzata nel nostro ordinamento sia come aspetto culturale che sociale. L'articolo 1130-bis del Codice civile prevede la possibilità per l'assemblea di nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio, ma non ne disciplina in modo dettagliato requisiti e modalità operative."[9] **Puntuale e sinteticamente lungimirante l'intervento che precede e che nell'ampio spettro di quanto ipotizzato nella riforma, inquadra un importante e preciso suggerimento d'intervento.**

Il testo attualmente in discussione risponde all'urgenza di risolvere criticità che si trascinano dal 2012, data dell'ultima grande revisione in materia. Processi decisionali bloccati, incarichi poco chiari e crescenti contenziosi legali rappresentano difficoltà quotidiane. **Le scelte in Senato prendono una direzione più pragmatica e meno severa, lasciando cadere richieste come la laurea obbligatoria per amministratori o la figura del revisore contabile certificato**[10]. Per amministratori di condomini di grandi dimensioni (oltre 50 unità immobiliari o con bilanci sopra i 100.000 euro), diventa indispensabile la certificazione UNI 10801:2024. Il possesso di questa attestazione, rilasciata da enti riconosciuti, assicura competenze aggiornate su gestione, sicurezza dei dati, rendicontazione economica e trasparenza dei processi amministrativi[11]. Di seguito commento alcune ipotesi senza alcuna velleità di essere esaustivo.

---

9 Mario Michelino articolo già citato.
Due brevi aneddoti su Mario, nel 1997 i computer alcuni ed anche io li chiamavamo macchine, orbene una sera non riuscivo a farlo funzionare e chiamai Mario dicendogli: *"Ho la macchina bloccata"* e Lui mi rispose prontamente: *"Dimmi dove sei che passo a prenderti"*. E nel rispetto del sinallagma preciso che fu Lui ad accompagnarmi ~~al patibolo~~ al mio matrimonio.

10 DDL 1816 che succede al A.C. 2692 ritirata x resistenze e criticità sollevate dalle associazioni di categoria.

11 **Non è più possibile designare come amministratore** un condomino privo di adeguata formazione. Ogni incaricato, anche fosse un residente dello stabile, deve dimostrare un percorso formativo certificato.

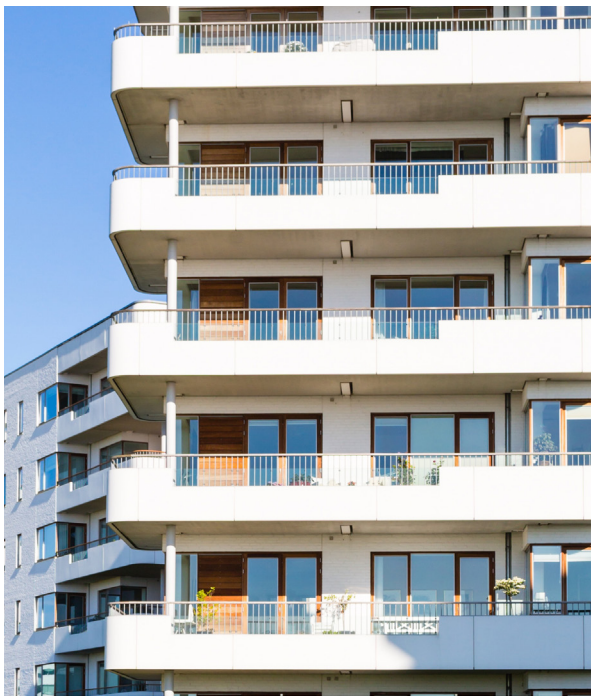
Durata annuale dell'amministratore[12] con rinnovo automatico, salvo revoca o dimissioni.[13] Plaudo alla proposta che da risposta concreta riguardo il diritto al compenso proporzionale per attività urgenti svolte nella fase di transizione[14].

Obbligo, per l'amministratore, di pubblicare l'estratto conto trimestrale sul portale condominiale entro 30 giorni, rendendo più difficile occultare irregolarità. Ritengo opportuno segnalare l'importanza di questo adempimento che se correttamente rispettato può diventare un baluardo difensivo dagli attacchi, ormai soventi alla mancanza del registro di contabilità che si è un documento importante ma ai fini della capacità del bilancio di fornire ai condomini una informazione chiara e precisa. Infatti, la giurisprudenza, nel giudicare la mancanza del registro, è divisa tra annullabilità e nullità[15]. Orbene la mia visione è questa: premesso che tutti i movimenti finanziari devono passare sulla banca (già oggi è così) e che il c/c. è presto visibile, ritengo eccessivo il rimedio della nullità che inficiando tutto l'apparato contabile inceppa lo stesso normale funzionamento del Condominio[16].

Per assemblee e spese su riscaldamento e condizionamento, il conduttore acquisisce diritto di voto in luogo del proprietario e, contemporaneamente, risponde in solido delle relative spese. Cresce la responsabilità di chi occupa l'immobile in affitto.

Sempre sull'argomento dei quorum io vorrei tanto chiedere a questi esperti giuristi di legislazione condominiale o ai parlamentari; ma siete mai andati *alla riunione di condominio,* avete visto mai come è complicato raggiungere un quorum valido? A questo proposito, vedo con favore l'orientamento già prospettato DDL 1816 di un abbattimento dei quorum, ciò renderà più semplici gli interventi su sicurezza e manutenzioni, riducendo i rischi di paralisi amministrativa, che spesso hanno impedito lavori di adeguamento con evidenti ricadute sulla sicurezza collettiva.

Le nuove procedure[17] potranno comportare un aumento delle spese fisse per ogni condominio, soprattutto per gli stabili di grandi dimensioni. I costi (esami, audit, aggiornamenti) saranno facilmente ribaltati sulle quote pagate dai residenti, generando una spinta al rialzo delle tariffe richieste. La detrazione fiscale, pur aiutando le famiglie proprietarie sulla prima casa, compensa solo in parte il carico aggiuntivo. L'aumento dei parametri professionali richiesti tende a favorire le realtà strutturate e penalizzare i piccoli amministratori locali. In prospettiva futura, il settore rischia quindi un processo di concentrazione con minori alternative e prezzi meno concorrenziali. Casi di amministratori "di fiducia", residenti nello stabile e scelti per motivi di conoscenza diretta, saranno sempre più rari.



12 **Polizza assicurativa obbligatoria per singoli professionisti abbandonata.**

13 In caso di cessazione, si impone il passaggio delle consegne entro trenta giorni.

14 **Cosa ben diversa dalla, pericolosa, deriva giurisprudenziale attuale che nega il compenso anche nella obbligatorietà della gestione in prorogatio**

15 Da ultimo vedasi Tribunale di Napoli. Sent. 5802 del 10 aprile 2026

16 **Ma qual'è diciamo il maleficio per il condominio e qual'è il danno?** Perché prima di parlare di ricorsi in giudizio bisogna vedere il diritto a ricorrere. Fatemi capire; se un bilancio è redatto in modo chiaro preciso, si spiega si fa comprendere malgrado tutte le norme (che spesso confondono pure le idee) questo povero amministratore ha mancato il registro, però ha incassato e pagato tutto con il conto corrente. **Ma mi dite a che serve per la chiarezza del bilancio questo obbligo** a pena di nullità del registro che poi altro non è che una specie di prima nota? L'applicazione della sanzione della nullità mi sembra addirittura dannosa. Ma qual è il danno se la contabilità gira perfettamente solo che non ci sta il registro? O vogliamo, ancora una volta prestare il fianco a tutti quei morosi che stanno sempre lì pronti a fare le storie perché dopo vogliono avere possibilità di opporsi agli atti ingiuntivi. La mia preoccupazione è sollecitata da una nuova giurisprudenza tesa a riconoscere al giudice dell'opposizione, anche la possibilità di un viaggio a ritroso sull'atto bilancio, stabile perché regolarmente approvato e da cui nasce questo diritto al credito. Esempio: Io come giudice dell'opposizione vengo a discutere la validità della delibera cioè fatemi capire anziché fare il normale percorso previsto dal codice prima impugnativa della delibera e solo dopo diciamo resettare il debito del condomino no adesso è il giudice dell'opposizione che ha il diritto di riaprire la delibera, ripeto stabile.

17 **L'aumento dei parametri professionali richiesti** tende a favorire le realtà strutturate e penalizzare i piccoli amministratori locali. In prospettiva futura, il settore rischia quindi un processo di concentrazione con minori alternative e prezzi meno concorrenziali. Casi di amministratori "di fiducia", residenti nello stabile e scelti per motivi di conoscenza diretta, saranno sempre più rari. Inoltre la Standardizzazione di procedure e obblighi rischia di ingenerare una gestione più rigida e meno adattabile alle specificità dei singoli condomini. Le regole costruite su modelli ISO e UNI sono pensate per stabilire una qualità minima omogenea ma, in molti contesti, potrebbero trasformarsi in adempimenti burocratici privi di reale valore aggiunto. Così una eccessiva digitalizzazione dei processi mi vede scettico, soprattutto in realtà di alfabetizzazione digitale non avanzata. Ciò renderebbe sempre maggiore il gap tra grandi realtà e piccoli contesti provinciali.



Lavoro, previdenza e occupazione: le principali novità di settembre

a cura di Angela Labattaglia
Dottore Commercialista

La destinazione del trattamento di fine rapporto, la tutela economica durante la malattia e gli incentivi all'occupazione figurano tra i temi centrali degli aggiornamenti di settembre. Il quadro si completa con i nuovi provvedimenti amministrativi e con la conversione del cosiddetto Decreto Primo maggio, che interviene sul rapporto tra retribuzione adeguata, contrattazione collettiva e agevolazioni contributive.
La giurisprudenza torna a richiamare l'attenzione sulla responsabilità organizzativa delle imprese e sull'e ettività delle tutele riconosciute ai lavoratori, comprese le ipotesi in cui il rapporto sia formalmente disciplinato da un contratto collettivo.
Il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 settembre 2026 ha introdotto il nuovo modulo TFR3, destinato ai lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026.
Tale provvedimento dà attuazione all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge n. 199/2025, e disciplina le dichiarazioni attraverso le quali il lavoratore è chiamato a esprimere le proprie scelte in materia di previdenza complementare.
Il modulo, disponibile anche in formato digitale, può essere compilato online e, nel rispetto delle regole sull'identificazione dell'utente, sulla protezione dei dati personali e sulla dematerializzazione, può essere trasmesso al datore di lavoro e contiene:

- l'attestazione dell'avvenuta informativa prevista dall'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 252/2005;
- l'indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore;
- le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa;
- le avvertenze sugli e etti dell'adesione automatica alla previdenza complementare.

La principale novità riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici. Per questi soggetti, la disciplina prevede l'adesione automatica alla previdenza complementare, salvo che il lavoratore eserciti una diversa opzione entro il termine stabilito.
La forma pensionistica di riferimento è, in via ordinaria, quella individuata dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro. Qualora siano presenti più fondi, viene preso in considerazione quello al quale risulta iscritto il maggior numero di dipendenti dell'impresa, salvo che un diverso accordo aziendale stabilisca un'altra destinazione.
In assenza di una forma pensionistica collettiva applicabile, il TFR è destinato alla forma residuale individuata dalla normativa vigente.

Il lavoratore dispone di sessanta giorni dalla data della prima assunzione per esercitare le opzioni previste dalla legge. Entro tale termine il lavoratore può:

- rinunciare all'adesione automatica e mantenere il TFR presso il datore di lavoro;
- destinare il TFR a un fondo pensione diverso, scelto liberamente;
- confermare l'adesione alla forma pensionistica individuata automaticamente. l'adesione determina:
- la costituzione di una posizione di previdenza complementare;
- l'investimento del TFR nel fondo pensione;
- l'eventuale versamento di contributi aggiuntivi da parte del lavoratore e dell'azienda;
- la maturazione di una prestazione pensionistica complementare, da ricevere al momento della pensione secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento del fondo

Il nuovo sistema si inserisce nel più ampio riordino della previdenza complementare introdotto dalla legge di Bilancio 2026, che ha previsto, per le nuove assunzioni, un meccanismo di adesione automatica collegato alla destinazione del TFR.
La disciplina distingue tra lavoratori alla prima occupazione e lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro, stabilendo regole di erenti in relazione alla posizione previdenziale già maturata.
Il modulo rappresenta, pertanto, lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro acquisisce le dichiarazioni del dipendente e assicura la corretta gestione degli obblighi informativi e contributivi connessi alla destinazione del trattamento di fine rapporto.



Commercialisti, Tributaristi, "Fiscalisti"

a cura di Alfredo Ruosi
Dottore Commercialista e Revisore Contabile dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Presidente della Sezione Napoletana dell'Associazione
Italiana Dottori Commercialisti

LE PAROLE CONTANO: LA CONFUSIONE LESSICALE NON È UN DETTAGLIO SEMANTICO, È UN PROBLEMA DI TUTELA DEL PUBBLICO

In Italia Dottore Commercialista ed Esperto Contabile non sono descrizioni generiche di un mestiere: sono titoli protetti, il cui uso presuppone il percorso disegnato dal D.Lgs. 139/2005 (laurea magistrale, tirocinio, esame di Stato, iscrizione all'Albo). A valle non c'è un tesserino, ma una copertura assicurativa obbligatoria, un sistema disciplinare, un codice deontologico e una responsabilità verso i terzi che giustifica la fiducia riposta nelle attestazioni del professionista.
È da qui che occorre partire per affrontare, senza retorica corporativa, la zona grigia formatasi attorno al nostro perimetro.

IL TRIBUTARISTA: UNA FIGURA LEGITTIMA, SPESSO MAL RACCONTATA

Il tributarista non è un abusivo. È una figura fondata sulla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi: un impianto che riconosce le attività non riservate, le àncora a strumenti di qualificazione volontaria — associazioni, attestazione di qualità, norma UNI 11511 — e impone un obbligo di trasparenza.

Quell'obbligo è il cuore della questione. L'art. 1, comma 3, impone di contraddistinguere la propria attività, «in ogni documento e rapporto scritto con il cliente», con l'espresso riferimento agli estremi della legge; l'inadempimento è pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo, con competenza AGCM.

Il legislatore, insomma, ha già risolto il problema: la convivenza tra figure diverse è lecita a condizione che il cliente sappia con chi sta trattando. L'abuso non nasce dall'esistenza del tributarista, ma dal silenzio su ciò che lo distingue.

E le distinzioni non sono di dettaglio. Nel processo tributario l'assistenza tecnica è riservata dall'art. 12 del D.Lgs. 546/1992 a categorie tassative: i tributaristi vi compaiono solo nella forma residuale, non più ampliabile, di chi era già iscritto al 30 settembre 1993 nei ruoli camerali dei periti per la subcategoria tributi, e per talune materie soltanto. Fuori restano le riserve vere, prima tra tutte la revisione legale.

IL "FISCALISTA": UN SOSTANTIVO SENZA STATUTO

«Fiscalista» non è un titolo professionale. Non esiste un albo dei fiscalisti, né un esame, né una disciplina della responsabilità. Nasce da una specializzazione di fatto: può qualificare tanto l'avvocato del contenzioso tributario quanto il laureato in economia che dirige l'ufficio fiscale di una multinazionale.

Proprio perché è un contenitore vuoto, il termine si presta a due usi speculari. Il primo è interno. Il commercialista poco avveduto lo adotta per darsi un tono più tecnico, quasi a dire «io non faccio solo contabilità, mi occupo di strategia fiscale». Curiosa ironia: per apparire più qualificati si rinuncia all'unica parola che la qualificazione la certifica.

Il secondo uso è esterno: per chi non è iscritto all'Albo, «fiscalista» è un comodo ombrello semantico, che consente di operare nel mercato della consulenza senza mai dover esibire — né dover negare — il tesserino. Non è di per sé un illecito; lo diventa quando la scelta lessicale serve a ingenerare nel cliente il convincimento di rivolgersi a un iscritto.

CHE COSA DICE, OGGI, LA CASSAZIONE

Il confine è presidiato su due fronti: l'art. 498 c.p. per l'usurpazione del titolo e l'art. 348 c.p. per l'esercizio abusivo, il cui perimetro è stato ridisegnato dalle Sezioni Unite penali n. 11545/2012, rese proprio in materia di esperto contabile. Accanto agli atti tipici esclusivi, che integrano il reato anche se occasionali e gratuiti, vi sono atti «relativamente liberi»: chiunque può compierli isolatamente, ma diventano penal-

mente rilevanti se svolti con continuità, organizzazione e a titolo oneroso, così da creare l'apparenza di un'attività resa da soggetto abilitato.

La giurisprudenza recente lo ha reso concreto. Con l'ordinanza 9 giugno 2026, n. 18764, la Seconda Sezione civile ha cassato con rinvio la sentenza che aveva liquidato come «semplice elaborazione di dati contabili» l'attività di un non iscritto che per più esercizi aveva tenuto la contabilità, redatto i bilanci e curato le dichiarazioni di un'impresa. Il giudice non può fermarsi all'etichetta del servizio né alla veste societaria di chi lo rende: deve accertare in concreto se per natura e complessità tecnica la prestazione ricada nelle competenze riservate dal D.Lgs. 139/2005.

La conseguenza civilistica è severa: accertato l'esercizio abusivo, il contratto è nullo per violazione di norma imperativa (artt. 1418 e 2231 c.c.), chi ha prestato l'opera perde ogni diritto al compenso e non può ripiegare sull'ingiustificato arricchimento. È l'asse già tracciato dall'ordinanza n. 3495/2024, per cui tenuta della contabilità, dichiarazioni e relativi pagamenti, dopo il D.Lgs. 139/2005, integrano esercizio abusivo se resi in modo continuativo e organizzato, tale da creare l'apparenza dell'iscrizione.

Il confine, però, non si sposta a piacere: pochi mesi prima, con l'ordinanza 25 marzo 2026, n. 7128, la stessa Sezione ha riconosciuto il compenso a chi, senza iscrizione, aveva assistito un cliente in pratiche di finanziamento bancario, attività non riservata. Il messaggio vale in entrambe le direzioni: la riserva non si estende per via nominalistica, ma nemmeno si aggira. Anzi, l'apparenza — proprio l'effetto che una qualifica ambigua produce nella mente del cliente — è tra gli elementi che la Corte valorizza per dire abusiva un'attività altrimenti libera. Il rischio non è di immagine: il cliente può scoprire anni dopo di avere un rapporto nullo e nessuna polizza su cui rivalersi.

LA RADICE: UN'IDENTITÀ SCHIACCIATA DAGLI ADEMPIMENTI

Sarebbe comodo fermarsi alla denuncia. L'attrattività del lessico alternativo misura, in controluce, una nostra difficoltà: vent'anni di stratificazione di adempimenti ci hanno trasformati, agli occhi del pubblico, in «esattori per conto dello Stato». In quell'immaginario «fiscalista» suona come il consulente che fa risparmiare imposte, «commercialista» come chi comunica quante se ne devono pagare. Vale anche all'estero: «tax advisor» si rende con «fiscalista» perché la traduzione più aderente — quella che rinvia alle professioni contabili regolamentate — imporrebbe di spiegare un sistema di riserve e responsabilità che il marketing preferisce tacere. L'effetto è far apparire equivalenti figure che equivalenti non sono.

CHE COSA POSSIAMO FARE

La risposta non può essere soltanto difensiva. A Napoli, come Ordine, abbiamo avviato una campagna che porta nelle strade l'orgoglio di essere Commercialisti: un titolo che nessuno spiega diventa un titolo che nessuno riconosce. Ma alla comunicazione vanno affiancate tre azioni. La prima: pretendere l'applicazione effettiva dell'art. 1, comma 3, della legge 4/2013, che non è una ritorsione ma la condizione perché la legittimità altrui sia riconoscibile. La seconda: presidiare il nostro lessico, a cominciare da noi stessi, qualificandoci come Dottori Commercialisti nelle insegne, nella carta intestata, sui profili digitali. La terza, la più impegnativa: dare contenuto al titolo, spostando il baricentro dall'adempimento alla consulenza, dalla certificazione del passato all'assistenza alle decisioni.

Difendere una parola ha senso solo se quella parola continua a significare qualcosa. Il compito, oggi, è assicurarsi che il pubblico sappia che cosa.





Iva nelle esecuzioni immobiliari: i dubbi irrisolti

a cura di Salvatore Bonagura

Vicepresidente Commissione Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

La questione

Un interpello recentemente presentato all'Agenzia delle Entrate da parte di alcuni colleghi che operano nel circondario del Tribunale di Napoli ha riproposto, con riferimento ad una specifica procedura esecutiva immobiliare, un tema che la prassi ritiene da tempo definito ma che, ad un esame più attento, presenta ancora profili di frizione tra la disciplina IVA e quella processuale: l'individuazione del momento in cui, nella vendita forzata di un immobile strumentale per natura appartenente a debitore esecutato soggetto passivo IVA, l'operazione debba considerarsi "effettuata" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. 633/1972, e il conseguente termine per l'emissione della fattura.

Come noto, tale disposizione – dettata per le cessioni di beni per atto della *pubblica autorità* – àncora il momento impositivo al "pagamento del corrispettivo". La Circolare 12/E del 2007 ha stabilito che, nelle vendite forzate, tale pagamento coincide con il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario.

L'istanza di interpello qui commentata ha tuttavia posto in evidenza due distinti ordini di argomenti a sostegno di una possibile diversa lettura. Il primo, di carattere storico-sistematico, valorizzava la circostanza che la formulazione originaria dell'art. 6, comma 2, lett. a) (vigente dal 1973 al 1974) faceva riferimento, in via esemplificativa, alle "cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri...", elenco poi espunto ma non sostituito da una diversa formula. Da tale dato testuale l'istante desumeva che la disposizione fosse stata pensata per le cessioni conseguenti a procedure di esproprio per pubblica utilità – tipicamente caratterizzate da un lasso di tempo considerevole tra l'atto ablativo e l'effettivo pagamento dell'indennizzo – e non per le vendite giudiziarie in senso proprio, evidenziando come la pubblica autorità (amministrativa) e l'autorità giudiziaria costituiscano, sul piano ordinamentale, categorie concettualmente distinte e non sovrapponibili. Il secondo argomento, di carattere più strettamente processuale, evidenziava che, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., il versamento del saldo prezzo non produce alcun effetto traslativo automatico, costituendo soltanto il presupposto che consente al giudice dell'esecuzione di pronunciare il decreto di trasferimento, potendo il giudice, in alternativa, disporre non solo la sospensione della vendita ove il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore al giusto, ma anche rimettere gli atti al professionista delegato per la rinnovazione delle operazioni di vendita nel caso in cui ravvisi errori od omissioni compiuti nel complesso *iter* che conduce dall'emissione dell'ordinanza di vendita al completamento degli adempimenti conseguenti alla individuazione dell'aggiudicatario.

Da tali premesse muoveva la tesi prospettata nell'istanza: il versamento del saldo prezzo avrebbe natura di adempimento endoprocedimentale, e non di "pagamento del corrispettivo" in senso tributario, sino a quando tale versamento non divenga definitivamente riferibile a una cessione perfezionata per effetto del decreto di trasferimento. Solo da tale momento, pertanto, dovrebbe decorrere il termine per l'emissione della fattura, evitando così che la procedura sia tenuta ad assoggettare ad imposta un trasferimento che, sul piano civilistico, potrebbe anche non perfezionarsi. In via subordinata, l'istanza chiedeva di chiarire le modalità operative da seguire nell'ipotesi di mancata emissione del decreto di trasferimento a seguito di fatturazione già effettuata.

Per completezza, va brevemente fatto cenno al fatto che l'istanza sottoponeva all'ufficio anche un'altra questione, foriera di rilevanti problematiche operative per i professionisti delegati, relativa alle modalità ed alla tempistica con cui il soggetto esecutato possa esercitare l'eventuale opzione per l'imponibilità della cessione del bene strumentale (la quale è, in linea generale, esente da IVA) ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter), DPR 633/1972: su tale aspetto, tuttavia, la succinta risposta fornita non ha fatto altro che ribadire che si tratta di prerogativa esclusiva del soggetto cedente (e questo era ben chiaro sin dalle premesse) il quale dovrà esercitare l'eventuale opzione prima che si verifichi il momento impositivo ai fini IVA, il che significa che - rispetto alle non infrequenti difficoltà nella interlocuzione con esecutati non collaborativi - la "gatta da pelare" resta, per questo aspetto, tutta a carico del professionista delegato.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ha preliminarmente dichiarato l'istanza inammissibile, non ravvisando l'obiettiva condizione di incertezza normativa richiesta dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 212/2000, in ragione dell'esistenza di propri documenti di prassi ritenuti dirimenti (la Circolare 12/E/2007 e la più recente risposta a interpello n. 232/2025). Ha tuttavia inteso fornire, in un'ottica di collaborazione, alcune indicazioni di carattere generale, confermando che il momento impositivo coincide con il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e richiamando, in proposito, il passaggio della citata Circolare secondo cui tale versamento "assume natura di corrispettivo, come tale da assoggettare ad IVA all'atto del pagamento". Quanto all'ipotesi subordinata, l'Amministrazione ha confermato che, ove il decreto di trasferimento non venga successivamente emesso, la procedura dovrà fare ricorso alla nota di variazione ex art. 26, comma 2, del d.P.R. 633/1972.

Alcune osservazioni

La risposta in commento merita di essere segnalata più per il metodo seguito che per la conclusione raggiunta, la quale si pone, del resto, in continuità con un orientamento ormai consolidato. Si osserva, in particolare, che l'Amministrazione non sembra essersi confrontata in modo specifico con gli argomenti posti a fondamento dell'istanza, limitandosi a riproporre il consueto richiamo alla Circolare 12/E/2007.

Quanto al primo profilo – la distinzione, sul piano storico e sistematico, tra atto della pubblica autorità in senso amministrativo e provvedimento dell'autorità giudiziaria – la risposta non offre alcun elemento di replica, né chiarisce se e in che misura l'evoluzione testuale della norma, richiamata nell'istanza, sia stata effettivamente presa in considerazione ai fini della sua applicazione alle vendite giudiziarie. Analogamente, quanto al secondo profilo, non risulta affrontato il rilievo per cui il versamento del saldo prezzo, alla luce dell'art. 586 c.p.c., non produce un effetto automaticamente definitivo, permanendo in capo al giudice dell'esecuzione un potere di controllo sulla vendita fino alla pronuncia del decreto di trasferimento. Su tale specifico argomento, che costituiva il nucleo della tesi prospettata, la risposta si limita a riportare il consueto passaggio della Circolare 12/E/2007, senza illustrare le ragioni per cui l'eventualità della sospensione ex art. 586 c.p.c. non inciderebbe sulla qualificazione del versamento quale corrispettivo definitivo.

Il rimedio indicato per l'ipotesi patologica – la nota di variazione ex art. 26 – lascia peraltro emergere, più che risolverlo, il nodo di fondo della questione: la possibilità di recuperare *a posteriori* l'imposta versata su un'operazione che non si sia perfezionata presuppone, infatti, che il presupposto impositivo possa collocarsi temporalmente in anticipo rispetto al momento in cui l'effetto traslativo diviene civilisticamente certo. Sarebbe stato utile, in questa prospettiva, che l'Agenzia illustrasse le ragioni per cui una simile anticipazione risulti comunque coerente con l'impianto sistematico dell'imposta, anziché limitarsi al rinvio alla prassi pregressa. E ciò per tacere dell'ostacolo pressoché insormontabile che si presenterebbe in relazione al recupero dell'imposta già versata da parte del professionista delegato, il quale non sarebbe neppure titolato a presentare la dichiarazione IVA per conto del soggetto esecutato, né tanto meno ad ottenere il rimborso della somma erroneamente versata (in quanto essa è sempre formalmente riferibile esclusivamente al soggetto esecutato), la quale pertanto non potrebbe essere neppure restituita all'aggiudicatario. Quest'ultimo dunque, laddove - per qualsivoglia motivo - non vedesse perfezionarsi la vendita in proprio favore ed avesse titolo, conseguentemente, a ricevere la restituzione di tutte le somme già versate alla procedura (cauzione, saldo prezzo e fondo spese), si troverebbe con un ingiustificato ammanco corrispondente all'importo dell'IVA già incassata dall'Erario.

Si può infine osservare, con riguardo al profilo procedurale, come la scelta di rendere comunque una posizione di merito, pur in presenza di una dichiarata inammissibilità per difetto di obiettiva incertezza, e il contestuale richiamo a un precedente recente reso su fattispecie del medesimo tenore (la risposta n. 232/2025), sembrino in qualche misura testimoniare la persistente attualità del tema presso gli operatori, più di quanto la sola eccezione di inammissibilità lascerebbe intendere.

Conclusioni

La risposta esaminata si inserisce in un orientamento di prassi ormai risalente, cui si continua fare riferimento senza che il confronto argomentativo con le criticità di coordinamento con la disciplina processuale dell'esecuzione immobiliare risulti, allo stato, pienamente sviluppato. Un approfondimento dei profili sollevati nell'istanza – in particolare quanto alla portata storica della nozione di "atto della pubblica autorità" e alla effettiva rilevanza, ai fini impositivi, del potere di controllo riconosciuto al giudice dell'esecuzione dall'art. 586 c.p.c. – avrebbe potuto arricchire utilmente il quadro interpretativo, anche a beneficio della certezza operativa cui devono attenersi i professionisti delegati nella gestione di tali procedure.





Il nuovo framework AML europeo: la dimensione transfrontaliera dopo l'AML Package

a cura di Danilo Casucci
Presidente comm. internazionalizzazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Presidente IUYA (International Union Young Accountant)

Premessa

L'adozione dell'AML Package segna uno snodo decisivo nella disciplina europea dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. Il passaggio da un modello fondato sul recepimento nazionale delle direttive a un sistema imperniato su regolamenti direttamente applicabili e su una nuova autorità europea modifica in profondità la struttura del settore. Per chi opera sull'internazionalizzazione, la novità è di particolare rilievo: la riforma nasce proprio per colpire le discontinuità regolatorie tra Stati membri, che il riciclaggio contemporaneo sfrutta muovendosi tra giurisdizioni formalmente simili ma sostanzialmente diseguali.
Negli ultimi vent'anni la crescita del catalogo degli obblighi e dei soggetti destinatari non ha eliminato le asimmetrie nazionali. Le differenze nei criteri di adeguata verifica, nella nozione di titolarità effettiva e nel perimetro dei soggetti obbligati hanno continuato a produrre disallineamenti significativi. In un mercato integrato, nel quale flussi finanziari e societari si muovono con estrema rapidità, tali disallineamenti sono veri fattori di vulnerabilità sistemica.

La struttura del pacchetto

Il nuovo impianto si articola su quattro atti. Il Regolamento (UE) 2024/1624, nucleo del *single rulebook*, applicabile dal 10 luglio 2027 (deroga al 2029 per club e agenti calcistici). La Direttiva (UE) 2024/1640, sui meccanismi nazionali di prevenzione, con recepimento generale entro il 10 luglio 2027. Il Regolamento (UE) 2024/1620, istitutivo dell'AMLA, applicabile dal 1° luglio 2025. A questi si aggiunge, cronologicamente anteriore, il Regolamento (UE) 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation), che ha esteso la *Travel Rule* ai Crypto Asset Service Provider (CASP), allineando la disciplina alle raccomandazioni GAFI e recepito in Italia con D.lgs. n. 129/2024.
Il ricorso al regolamento non è neutrale: risponde all'esigenza di ridurre gli spazi di divergenza nel contenuto delle regole, ricomponendo l'antiriciclaggio europeo in un corpus normativo unitario. Sul piano istituzionale, la disciplina sostanziale si sposta verso il livello unionale, mentre la vigilanza si innerva in una rete presidiata da AMLA.





Il perimetro soggettivo e la geografia transfrontaliera del rischio

L'ampliamento dei soggetti obbligati è tra gli aspetti più significativi, e insieme più rilevanti in chiave internazionale. Le nuove regole si estendono a gran parte del settore crypto, ai commercianti di beni di lusso e al comparto del calcio professionistico. Si tratta di ambiti accomunati da elevata circolazione di valori, forte componente transfrontaliera e opacità delle relazioni sottostanti. Per il settore crypto, l'estensione ai CASP si raccorda con il Regolamento MiCAR (UE) 2023/1114 e con il TFR, che ha eliminato la soglia de minimis imponendo obblighi informativi dal primo centesimo per i trasferimenti di cripto-attività: un dato decisivo, poiché proprio i circuiti digitali costituiscono oggi il canale privilegiato per la movimentazione internazionale di valore.
Il riciclaggio non è più fenomeno prevalentemente bancario, ma processo capace di attraversare ambiti economici diversi e ad alta internazionalizzazione. Il mercato immobiliare, alcune attività professionali e i circuiti economici transnazionali non sono settori periferici, bensì aree in cui il rischio si riposiziona quando il comparto bancario tradizionale diviene più presidiato.

Adeguata verifica, contante e tracciabilità

La riforma fissa un limite europeo ai pagamenti in contanti di 10.000 euro, con facoltà degli Stati di introdurre soglie inferiori. Più che disposizione isolata, il *cash cap* riflette una strategia: restringere gli spazi nei quali il valore si trasferisce in forme scarsamente tracciabili. La *customer due diligence* resta il fulcro del sistema: non basta identificare il cliente, occorre inquadrare la relazione, comprendere la ragione economico-giuridica delle operazioni e verificarne la coerenza. Il Reg. 2024/1624 introduce inoltre un esplicito divieto di *tipping-off* per tutti i soggetti obbligati, con eccezioni per le comunicazioni infragruppo — purché i soggetti siano stabiliti nell'UE o in Paesi con regimi AML equivalenti — profilo cruciale per i gruppi con articolazioni estere.

Titolarità effettiva e trasparenza delle strutture

Una parte consistente delle operazioni di riciclaggio si appoggia su strutture societarie formalmente lecite ma organizzate per rendere difficile l'individuazione del centro di imputazione economica, spesso mediante catene partecipative multigiurisdizionali. La trasparenza del titolare effettivo diventa presidio essenziale di intelligibilità. Sul piano italiano, il D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 210, in vigore dal 9 gennaio 2026, ha recepito l'art. 74 della Direttiva 2024/1640, ristringendo l'accesso al Registro dei titolari effettivi ai soli portatori di un interesse giuridico rilevante, diretto, concreto e attuale, in attuazione della sentenza WM e Sovim (C-37/20 e C-601/20) che aveva censurato l'accesso indiscriminato al pubblico.

AMLA e la supervisione europea multilivello

Il tratto più innovativo è l'istituzione di AMLA, con sede a Francoforte, pienamente operativa dal 1° luglio 2025 e già attiva dal gennaio 2025 con oltre 400 dipendenti. Dal 1° gennaio 2026 le competenze AML/CFT dell'EBA sono state trasferite alla nuova autorità. Il profilo di maggiore interesse internazionalistico è la vigilanza diretta: riguarderà una quarantina di gruppi o soggetti finanziari operanti in almeno sei Stati membri. Il processo è in corso — dati raccolti dalle autorità nazionali entro il 15 agosto 2026, elenco provvisorio atteso a fine settembre 2026, selezione formale nel 2027, avvio della vigilanza diretta nel 2028. AMLA coordina inoltre le FIU e sostiene le analisi congiunte transfrontaliere, gestendo FIU.net: le operazioni di money laundering raramente si esauriscono in un singolo contesto nazionale, coinvolgendo società costituite in Paesi diversi e conti allocati in giurisdizioni differenti.

Ricadute operative e profili critici

Per intermediari e professionisti dell'area societaria, fiscale e immobiliare, la riforma impone una trasformazione culturale: l'antiriciclaggio entra nella struttura stessa del rapporto professionale. Restano aperti nodi rilevanti: la capacità di AMLA di dialogare con ventisette ecosistemi amministrativi, il bilanciamento tra uniformità e proporzionalità e quello tra prevenzione e diritti fondamentali, già presidiato dalla Corte di giustizia.

Conclusioni

La combinazione tra regolamento direttamente applicabile, direttiva di riordino e authority europea segna il passaggio da un coordinamento imperfetto a un'integrazione assai più avanzata. Per chi opera nell'internazionalizzazione, il messaggio è netto: la compliance meramente formale è conclusa, e il diritto interno non scompare ma muta funzione entro una rete multilivello europea.



La responsabilità civile di sindaci e revisori

a cura di Giorgia Argenio
Presidente Commissione di Studio Diritto Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
UGDCEC Napoli

La legge n. 35/2025 ha riformato la disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci, che, attraverso la modifica dell' articolo 2407 c.c., ha introdotto limiti alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
Il nuovo articolo 2407 c.c. si applica a tutti i componenti degli organi di controllo delle società di capitali e delle società cooperative, sindaci unici o membri di un collegio sindacale, indipendentemente dallo svolgimento o meno dell'incarico di revisore legale dei conti ex art. 2409-bis, comma 2, c.c..
Non si applica tale disciplina ai soggetti che svolgono solo le funzioni di revisore legale.
La legge stabilisce un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale: in particolare, nei casi di colpa, la responsabilità concorrente dei sindaci è limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce.

- Per i compensi fino a 10.000 € euro annui, si applica un risarcimento massimo pari a quindici volte il compenso;
- per i compensi tra 10.000 e 50.000 € annui il risarcimento può arrivare sino a dodici volte il compenso;
- per i compensi superiori a 50.000 € annui il risarcimento è limitato a dieci volte il compenso.

Tale limitazione di responsabilità **non trova applicazione nei casi in cui l'organo di controllo abbia agito con dolo**, ovvero violando intenzionalmente i propri doveri, dovendo in tal caso il sindaco rispondere dell'intero danno cagionato.
L'articolo riformato stabilisce anche un limite temporale di cinque anni per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dei membri del collegio sindacale, che decorre dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno.
La dottrina e la prima giurisprudenza di merito hanno chiarito che:

- il limite opera per **ciascun evento dannoso** riconducibile a specifiche violazioni dei doveri, non cumulativamente per tutte le condotte del sindaco nell'arco dell'incarico;
- la norma ha natura **latamente processuale** in quanto attiene al criterio di quantificazione del danno, senza incidere sull'an dell'obbligazione risarcitoria, e perciò è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso (retroattività ammessa su questo solo profilo).

Questa disciplina:

- allinea il regime della prescrizione dei sindaci a quello dei revisori (art. 15, comma 3, d.lgs. 39/2010), oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale (Corte cost. n. 115/2024), che ne ha confermato la legittimità nei termini indicati in motivazione;
- mira a individuare un dies a quo certo, legato a un adempimento pubblicistico (deposito del bilancio e della relazione).

Il termine dell'azione risarcitoria nei confronti dei revisori legali equivale appunto a cinque anni dalla relazione di revisione sul bilancio d'esercizio cui si riferisce l'azione di responsabilità.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Bari, 24 aprile 2025) ha ritenuto che la disposizione sulla prescrizione abbia natura sostanziale e non esista disciplina transitoria espressa. In applicazione dell'art. 11 disp. prel. c.c., la nuova regola **non si applica retroattivamente** alle condotte anteriori all'entrata in vigore della L. 35/2025. Essa si applica alle condotte successive al 12 aprile 2025, e quindi, in concreto, a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2024.
La L. 35/2025 non modifica direttamente l'art. 15 del d.lgs. 39/2010, ma la disciplina della prescrizione dei sindaci è costruita in esplicito coordinamento con quella dei revisori.
La figura del sindaco e quella del revisore legale possono o meno coincidere. È importante precisare che i compiti di ciascuno sono però distinti.
Il **d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47**, attuativo della legge 5 marzo 2024, n. 21, riforma in modo organico la governance delle società di capitali:
Introduce infatti una disciplina autonoma e completa dei tre sistemi di amministrazione e controllo (tradizionale, dualistico, monistico), attribuendo loro pari dignità e imponendo la scelta statutaria espressa del modello. Inserisce gli artt. 2396ter – 2396novies c.c., che dettano le regole comuni a tutti gli organi di controllo, sostituendo i precedenti riferimenti esclusivi al collegio sindacale. Abroga infine gli artt.

2408 e 2409 c.c., con trasposizione delle relative funzioni nei nuovi artt. 2396ter e 2396quater c.c..
Il nuovo **art. 2396quinquies c.c.** sui "**Doveri dell'organo di controllo**", introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. u), d.lgs. 47/2026 riprende il contenuto del previgente art. 2403, comma 1, c.c., precisando che la vigilanza dell'organo di controllo si estende:

- all'osservanza della legge e dello statuto;
- al rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- all'adeguatezza e al concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni;
- chiarisce il rapporto con la normativa speciale (es. TUF) per le società vigilate;
- rende generale il dovere di informativa ai soci sulle attività di vigilanza e sulle omissioni o fatti censurabili rilevati.

Il d.lgs. 47/2026, dunque, **non modifica direttamente l'art. 2407 c.c.** (come novellato dalla L. 35/2025), ma ne condiziona l'applicazione pratica ampliando e precisando il contenuto dei **doveri di vigilanza e controllo** che fungono da parametro per accertare l'inadempimento dei sindaci/organismo di controllo. Le novità del d.lgs. 47/2026 incidono anche sull'**approccio** che l'organo di controllo che non deve più limitarsi a una vigilanza "statica" sulla regolarità formale, ma deve adottare un **approccio riskbased**, con particolare attenzione:

- alla valutazione dei rischi societari;
- al modo in cui gli amministratori li gestiscono;
- all'adeguatezza e al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- questo obbligo si estende, per effetto del richiamo dell'art. 2477, comma 4, c.c., anche al collegio sindacale e al sindaco unico nelle S.r.l.
- la relazione all'assemblea deve dar conto non solo dell'attività svolta, ma anche delle omissioni e dei fatti censurabili rilevati nel corso dell'esercizio.

Ne deriva che, pur restando invariato il testo dell'art. 2407 c.c. come modificato dalla L. 35/2025, il **contenuto concreto dei doveri** di diligenza e vigilanza – e quindi la soglia dell'inadempimento rilevante ai fini di responsabilità – è oggi più ampio e qualitativamente più esigente, soprattutto sul versante dei rischi e degli assetti interni.
Il d.lgs. 47/2026 conferma e razionalizza la separazione tra **controllo sull'amministrazione** (organo di controllo: collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione) e **controllo contabile/revisione legale** (revisore o società di revisione, o collegio sindacale solo nei casi consentiti).
L'art. 2396novies c.c. ("Revisione legale dei conti") prevede che la revisione legale sia esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il collegio sindacale può esercitare il controllo contabile solo nelle società non tenute al bilancio consolidato, se lo statuto lo prevede, e purché sia composto da revisori legali.
Questo assetto lascia intatta la disciplina di responsabilità dei revisori ex art. 15 d.lgs. 39/2010, già coordinata con il nuovo art. 2407 c.c. sul piano della prescrizione e dei limiti di responsabilità. accentua, però, la distinzione tra responsabilità dell'organo di controllo per violazione dei doveri di vigilanza e responsabilità del revisore per inadempimento dell'obbligazione di revisione legale, pur nella possibile **concorrenza** di responsabilità verso la società, i soci e i terzi.





L'attività di rendicontazione delle spese negli interventi del PNRR Cultura

a cura di Giovanni Iaccarino
Vice Presidente Commissione Imprese Culturali e Creative dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

1. Introduzione

In base all'art. 22 del Regolamento Comunitario 2021/241 ed a quanto previsto dai conseguenti accordi di prestito e finanziamento per l'attuazione del dispositivo, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure affinché l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'UE e nazionale applicabile e, in particolare, sia garantita la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi e del «doppio finanziamento», dotandosi di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Con riferimento al Piano italiano, è stata impostata una complessiva strategia antifrode nazionale, principalmente ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Servizio Centrale, anche per il tramite della Rete dei referenti antifrode, che ha dovuto tenere conto della dimensione e della complessità del Piano, individuando i possibili comportamenti anomali o illeciti.

Il PNRR, a differenza dei programmi di spesa tradizionalmente realizzati nell'ambito di fondi strutturali di investimento europei, si configura come un programma di performance, con traguardi qualitativi (milestone) e quantitativi (target) prefissati a scadenze stringenti. Il controllo e la rendicontazione riguardano, pertanto, sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, sia quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti del PNRR siano regolari e conformi alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

2. La documentazione richiesta nella fase di rendicontazione e le sue caratteristiche

La rendicontazione della spesa a costi reali si basa sulle spese effettivamente sostenute e comprovate da documenti giustificativi di spesa e di pagamento, da conservare in fascicoli elettronici per eventuali controlli in itinere ed ex post. I documenti si distinguono in tre categorie: quelli relativi alla procedura (delibera/determina/decreto a contrarre, atto di nomina del RUP, atti di gara, atti di aggiudicazione, contratto), quelli relativi alla spesa (fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente, SAL e certificati di pagamento RUP, determina di liquidazione, DURC, mandati di pagamento quietanzati) e quelli amministrativi relativi all'esecuzione contrattuale (atti di nomina del Direttore Lavori, verbali di consegna, certificati di collaudo).

Le spese devono inoltre essere giustificate da quattro tipologie di documenti: i giustificativi di impegno (i provvedimenti che originano la prestazione, in cui sia indicata la connessione con l'operazione finanziata, comprensivi della verifica delle procedure di selezione del fornitore); i giustificativi di spesa (che descrivono la prestazione e fanno riferimento sia al giustificativo di impegno sia all'operazione finanziata, esibendone il costo); i giustificativi di pagamento (che attestano in maniera inequivoca l'effettivo pagamento, ammissibili solo se effettuati entro i termini di eleggibilità); e l'idonea documentazione probatoria delle attività realizzate.

Per essere ammissibili, tutte le spese devono rispondere ai seguenti requisiti generali: effettività (spesa effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanzate); legittimità (contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge fiscali, contabili e civilistiche); tracciabilità (pagamenti sempre tracciabili e verificabili, effettuati mediante bonifico, assegno non trasferibile o carta a titolarità del Soggetto Attuatore, con esclusione di contanti e compensazioni); temporalità (sostenuta e pagata tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2026, entro le date di avvio e conclusione del progetto); pertinenza e imputabilità (direttamente riconducibile all'intervento finanziato); non cumulabilità, per evitare il doppio finanziamento, dovendo il Soggetto Attuatore attestare che la spesa non sia stata oggetto di duplice rimborso né sostenuta, nemmeno in parte, con altre risorse di derivazione europea.

Le spese devono inoltre essere conformi agli avvisi e agli atti convenzionali, rispettose della normativa sugli aiuti di Stato e registrate nella contabilità generale del soggetto che rendiconta, al netto di IVA salvo i casi di indetraibilità.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese pagate in contanti o per compensazione, quelle relative a lavori in economia, i costi per il personale dipendente (salvi gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti), le spese conseguenti ad autofatturazione, le ammende e penali, le varianti non autorizzate dal MiC, nonché i costi di assistenza tecnica intesi come supporto generale all'attuazione del PNRR, non imputabili alle risorse del Piano e quindi non rendicontabili, fermo restando che sono diversamente ammissibili e rendicontabili i costi di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione del progetto.

Il Soggetto Attuatore è tenuto a registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema ReGiS ed alimentarlo con la documentazione relativa a ciascuna procedura e a ciascun giustificativo di spesa e pagamento, inoltrando periodicamente le domande di rimborso corredate dall'attestazione delle verifiche di autocontrollo su regolarità amministrativo-contabile, titolare effettivo, conflitto di interessi, assenza di doppio finanziamento, condizionalità PNRR e principio DNSH (Do No Significant Harm), il quale prevede che gli interventi non arrechino danno significativo all'ambiente ed è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility. Ove il principio DNSH costituisca requisito esplicito dell'intervento, indicato nelle condizionalità di cui all'Annex, alla Council Implementing Decision e agli Operational Arrangements, sarà necessario allegare attestazione di verifica di tutti gli elementi di controllo delle checklist utilizzate.

Il Soggetto Attuatore assume così specifici obblighi di controllo: regolarità amministrativo-contabile delle spese; rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alle Misure del PNRR; adozione di misure di prevenzione e contrasto delle irregolarità, incluse le verifiche antiriciclaggio; corretta rendicontazione delle spese sostenute, anche in caso di ricorso a opzioni di semplificazione dei costi (OCS). Tali verifiche sono attestate su ReGiS mediante appositi flag informatici, da corredare con idonea documentazione probatoria del controllo svolto.

In conclusione, la rendicontazione delle spese relative al PNRR riveste un ruolo cruciale per il successo di questo ambizioso programma di finanziamento. Una gestione trasparente e responsabile delle risorse non solo garantisce gli interessi finanziari dell'UE ed il corretto utilizzo dei fondi, ma contribuisce anche a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel processo di rilancio economico del Paese. È fondamentale che tutte le parti coinvolte, dalle amministrazioni pubbliche alle imprese, collaborino per assicurare una rendicontazione precisa e tempestiva: solo attraverso un monitoraggio attento e una comunicazione chiara sarà possibile rispondere adeguatamente alle sfide emergenti e massimizzare i benefici derivanti dagli investimenti previsti, evitando procedure di revoca dei finanziamenti con conseguente restituzione delle risorse ottenute.



C.F. 06570281219

DONA IL TUO 5X1000 AL SANTOBONO PAUSILIPON



SOSTIENI L'OSPEDALE PEDIATRICO PIÙ GRANDE DEL MEZZOGIORNO

FONDAZIONE
SANTOBONO
PAUSILIPON



Malattia e certificato medico: da quale giorno vale davvero?

a cura di Luca Canale
Componente Dipartimento Lavoro del CNDCEC

Cosa cambia con la Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026

Capita spesso. Il dipendente non sta bene, avvisa l'azienda che non verrà, ma il medico non riesce a vederlo il giorno stesso. La visita slitta al giorno dopo. Il certificato porta la data di oggi. La malattia, però, è iniziata ieri.
La domanda che arriva negli studi è sempre la stessa: quel giorno è coperto o no?
È una domanda che sembra semplice. In realtà tocca una delle questioni più delicate nella gestione dellbassenza per malattia, perché la risposta dipende da variabili concrete, il tipo di visita, il giorno della settimana, come il medico ha compilato il certificato, e sbagliare incide sulla carenza, sull'indennità, sulla gestione del cedolino. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'INPS ha fatto chiarezza su un punto che da tempo creava trattamenti difformi sul territorio nazionale. Vale la pena ricostruire il quadro completo, perché la novità si capisce davvero solo partendo da come le cose stavano prima.

Il punto di partenza: il certificato vale dalla data in cui viene redatto.
La regola generale non è cambiata. Per il riconoscimento della prestazione previdenziale INPS, il primo giorno di malattia è, in via ordinaria, quello in cui il medico redige il certificato. Da quella data decorre tutto: la carenza, i primi tre giorni non indennizzati, le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile, e il termine rilevante per le eventuali sanzioni, come quella per l'assenza alla visita di controllo.
La logica è lineare: la tutela previdenziale nasce dall'accertamento clinico, non da ciò che il lavoratore dichiara. Il medico visita, valuta, e attesta l'incapacità temporanea al lavoro. Quel momento è il punto di partenza. C'è però una deroga. Ed è questa deroga, nella sua evoluzione, il cuore di tutta la questione.

La deroga che esisteva già: la visita domiciliare.
Prima della Circolare n. 92/2026, l'INPS ammetteva già la possibilità di retrodatare la tutela previdenziale di un giorno, ma solo per la visita domiciliare. La ragione stava in una regola del tutto pratica: il medico di medicina generale, in base all'accordo collettivo nazionale, confermato da ultimo dall'ACN del 15 gennaio 2026, può effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno successivo alla chiamata, quando lo ritenga necessario. Quindi: il lavoratore chiama il medico lunedì, il medico lo visita a domicilio martedì. In questo caso il certificato poteva indicare lunedì come primo giorno di malattia, a condizione che il medico valorizzasse correttamente il campo "Dichiara di essere ammalato dal..." con la data del giorno precedente e risultasse dal certificato stesso che si trattava di visita domiciliare.
Per le visite ambulatoriali, invece, questa possibilità era esplicitamente esclusa. Lo stesso lavoratore che si presentava in studio il martedì dichiarando di essere ammalato dal lunedì non otteneva la copertura di quel giorno. La tutela partiva dal martedì, punto.
La distinzione aveva una sua logica originaria, ma nel tempo ha perso aderenza alla realtà. Il sistema della medicina generale è cambiato: i medici sono meno, i carichi di lavoro sono aumentati, la prenotazione dell'appuntamento in ambulatorio è diventata la norma per evitare sovraffollamenti. Sempre più spesso un lavoratore che si sente male il lunedì non riesce ad avere un appuntamento prima del martedì, esattamente come sarebbe accaduto con la visita domiciliare. Trattare i due casi in modo diverso non tutelava nessun interesse legittimo. Penalizzava soltanto il lavoratore.

Cosa cambia dal 4 settembre 2026.
Dal 4 settembre 2026, su concorde parere del Ministero del Lavoro, la tutela previdenziale può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche nel caso di visita ambulatoriale. La condizione è che il medico valorizzi correttamente il campo "Dichiara di essere ammalato dal..." indicando la data del giorno precedente. La stessa regola si applica ai certificati di continuazione e di ricaduta. La novità della Circolare n. 92/2026 non è l'introduzione di un nuovo istituto: è la caduta di una distinzione che non aveva più giustificazione pratica.

I limiti: tre situazioni da conoscere bene

La novità introdotta dalla Circolare n. 92/2026 è importante, ma deve essere letta entro confini precisi. Esistono alcuni limiti che è necessario conoscere, perché proprio su questi possono nascere gli equivoci più frequenti.

Primo: la retrodatazione è sempre e soltanto di un giorno. La circolare non apre alla possibilità di retrodatare il certificato di due giorni o più. Se nel campo "Dichiara di essere ammalato dal..." viene indicata una data anteriore di oltre un giorno rispetto a quella della visita, la deroga non opera. Se la visita avviene il mercoledì e nel campo viene indicato il lunedì, non opera la deroga prevista dall'INPS per il giorno immediatamente precedente. La tutela previdenziale non può quindi essere retrodatata sulla base di tale meccanismo.

Secondo: sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Se il giorno immediatamente precedente alla visita cade di sabato, domenica o in un festivo infrasettimanale, la retrodatazione non opera. In quelle giornate il lavoratore ha a disposizione il servizio di continuità assistenziale e avrebbe potuto e dovuto richiedere la certificazione in quel giorno. Non averlo fatto non consente di recuperare quella giornata attraverso il certificato emesso il lunedì o il giorno lavorativo successivo.

Terzo: la comunicazione al datore di lavoro è un adempimento separato. Avvisare l'azienda che non si verrà al lavoro e ottenere la certificazione medica sono due cose distinte. Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente l'assenza secondo le modalità e i termini previsti dal CCNL applicato, dal contratto individuale o dalle disposizioni aziendali, indipendentemente da quando riuscirà ad essere visitato. La Circolare n. 92/2026 risolve il problema della copertura previdenziale del giorno precedente alla visita: non autorizza ad aspettare più giorni prima di andare dal medico contando su una retrodatazione che è limitata a un solo giorno e non opera sempre.

Il quadro in sintesi

Situazione	Copertura previdenziale
Visita (ambulatoriale o domiciliare) e malattia dichiarata dallo stesso giorno	Sì — tutela dalla data del certificato
Visita ambulatoriale oggi, lavoratore dichiara di essere ammalato da ieri	Sì — dal 4 settembre 2026, novità Circ. n. 92/2026
Visita domiciliare oggi, lavoratore dichiara di essere ammalato da ieri	Sì — già riconosciuto prima della Circ. n. 92/2026
Lavoratore dichiara di essere ammalato da due o più giorni prima della visita	No — la deroga non opera oltre un giorno
Il giorno precedente è sabato, domenica o festivo infrasettimanale	No — opera la continuità assistenziale
Certificato di continuazione o di ricaduta	La stessa regola è applicabile, ricorrendo le condizioni richieste

Qualche indicazione per chi gestisce il cedolino

La corretta individuazione della decorrenza dell'evento di malattia incide sulla gestione economica dell'assenza: sul conteggio della carenza contrattuale a carico del datore di lavoro, sulle percentuali di integrazione previste dal CCNL, sul raffronto tra competenze previdenziali e trattamento contrattuale. Distinto e da verificare, sulla base della disciplina legale e del CCNL applicato, è il tema del periodo di comporto, che segue regole proprie.

Il campo da tenere sotto controllo è quello che la circolare richiama espressamente: "Dichiara di essere ammalato dal...". Se tale campo riporta la data del giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato e quel giorno non coincide con un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale, ricorrendo le condizioni previste dall'INPS la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per quella giornata. Se il sistema gestionale non recepisce correttamente questa informazione, si rischia di elaborare un cedolino errato, in eccesso o in difetto, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Anche nei certificati di continuazione e di ricaduta può trovare applicazione il riconoscimento del giorno immediatamente precedente, purché ricorrano tutte le condizioni indicate dall'INPS: valorizzazione corretta del campo con la data del giorno precedente, assenza di festività o week-end, distanza non superiore a un giorno tra la data dichiarata e quella del certificato.

Una novità che risponde a un problema reale

La Circolare n. 92/2026 non ridisegna la tutela previdenziale della malattia. Risolve un'incoerenza che con il tempo era diventata difficile da giustificare: la disparità di trattamento tra chi veniva visitato a domicilio e chi si recava in ambulatorio, in un contesto in cui quella distinzione aveva perso gran parte del suo senso organizzativo. Il risultato è una disciplina più uniforme, più equa, più aderente a come funziona davvero la medicina generale oggi in Italia.

Il certificato medico non è una formalità burocratica. È il documento che attesta un diritto. Conoscere le regole che ne disciplinano la decorrenza è fondamentale per tutti: per il lavoratore che deve tutelare la propria posizione, per il datore che deve gestire correttamente l'assenza, per il professionista che deve elaborare il cedolino senza errori.

80 anni 1946 - 2026 | Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli | 120 anni 1906 - 2026

Valore alla Professione

CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI

RISERVATE AGLI ISCRITTI ODCEC NAPOLI

Servizi, opportunità e condizioni dedicate grazie alle società convenzionate con l'Ordine.

SPONSORIZZAZIONI

Visura TINEXTA GROUP

soluzioni SISTEMI SRL

sistemi NAPOLI | BENEVENTO

Namirial

MAGISTRA

CONVENZIONI – SERVIZI PER LA PROFESSIONE

GRUPPO EDICOM

unic@mmuni | DOCUTION | garantivirtuale

EUTEKNE

FINGEA Broker di Assicurazioni

TRAVEL AFFAIR

CeSI Multi Media | MySolution | Formazione

COMPETENZE PER IL MONDO PROFESSIONALE

OPEN Dot Com Società dei Dottori Commercialisti

ABM Assurance Brokerage Management

tinexta visura

NB insurance New Brokers

TENUTA CAVALIER PEPE

CONVENZIONI – SERVIZI VARI

QUICK no problem parking

TRAVEL AFFAIR

Ruesch

enjoIP

CENTRO CA AKTIS

Fondatore Dott. Gianfranco Scoppa

INSIEME PER UNA PROFESSIONE PIÙ FORTE

ODCEC NAPOLI

TRADIZIONE, COMPETENZA, FUTURO

Scopri tutte le convenzioni su **www.odcec.napoli.it**

La giurisdizione contabile nelle società partecipate è eccezionale e non rappresenta la regola: prime riflessioni alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n.23220 del 14/07/2026



a cura di Ulderico Izzo
Esperto in EE.LL - Revisore dei conti in enti locali e società a partecipazione pubblica

Premessa

Per le società a partecipazione pubblica non qualificabili come in house, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo restano soggetti, di regola, alle azioni di responsabilità civilistica ex artt. 2392 e 2394 c.c. dinanzi al giudice ordinario, non potendo il rapporto di servizio tra l'ente pubblico e la società, tradursi automaticamente in un rapporto di servizio personale tra l'amministratore e la pubblica amministrazione.

In particolare, gli emolumenti corrisposti agli organi sociali, le perdite derivanti dal fallimento della società e gli importi insinuati al passivo fallimentare costituiscono danno al patrimonio della società, e non direttamente all'ente pubblico socio, sicché non integrano, in assenza di specifica allegazione di un danno diretto all'ente, i presupposti del danno erariale e non rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti.

Così si esprimono le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.23220, depositata lo scorso 14 luglio.

Il principio di diritto espresso dagli ermellini offre l'opportunità di una riflessione rispetto al particolare tema della giurisdizione del giudice contabile in materia di responsabilità amministrativa degli amministratori, organi di controllo e dipendenti delle società a partecipazione pubblica.

L'evoluzione giurisprudenziale

Fra le altre questioni a cui ha dato luogo l'incerta e controversa natura delle società partecipate pubbliche, oscillante fra regime pubblico e privato, e su cui si sono maggiormente confrontati dottrina e giurisprudenza, almeno fino a quando la stessa non è stata affrontata e disciplinata sul piano normativo dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica », è stata quella della giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e dei dipendenti delle società partecipate pubbliche, oscillante, al pari della incerta natura, fra giudice ordinario e giudice contabile.[1]

Il tema della responsabilità delle società partecipate e dei soggetti chiamati a ricoprire la carica di organo amministrativo o di organo di controllo è stato oggetto di pronunce, della Suprema Corte di Cassazione, la quale è intervenuta, spesso, per definire il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice contabile.

Non solo: occorre sottolineare che l'utilizzo del modello organizzativo della società a partecipazione pubblica da parte delle amministrazioni per lo svolgimento di attività istituzionali o per la realizzazione di compiti di loro pertinenza in relazione alle esigenze della collettività ha inciso sulla questione dell'individuazione e ripartizione delle responsabilità patrimoniali all'interno degli enti interessati.

Non può sfuggire che nell'ambito del tentativo di razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche iniziato con la legge delega 124/2015 il legislatore delegato ha chiesto al governo di adottare un testo unico contenente una disciplina unitaria ed organica dei poteri di indirizzo e

1 T. Miele, *La responsabilità amministrativa e contabile dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate pubbliche e la giurisdizione della Corte dei conti*, in AA.VV. (a cura di F. Fimmanò, A. Catricalà, R. Cantone) Le società pubbliche.



controllo del socio pubblico nei confronti delle società partecipate dell'organizzazione funzionamento delle stesse società e delle regole inerenti i rapporti finanziari e gestionali tra il socio e la società stessa: dalla legge delega è uscito il decreto delegato 19 agosto 2016 numero 175, il quale all'articolo 12 prescrive la responsabilità degli amministratori e dirigenti dell'ente pubblico in relazione a gravi manchevolezze nella gestione del bene partecipazione sociale.[2]

L'intervento del legislatore delegato è chiaramente di estremo rilievo perché conduce alla posivitizzazione di numerosi arresti giurisprudenziali e indicazioni fornite dalla dottrina.

Ancor prima dell'articolo 12 occorre ricordare che la carta costituzionale all'articolo 103 definisce la Corte dei conti come il giudice avente la piena giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge e la storia costituzionale ci insegna che la terminologia "*materie di contabilità pubblica*" è un espresso riferimento alla legge 14 agosto 1862 n.800 istitutiva della stessa Corte dei conti.[3]

Rispetto al tema della responsabilità amministrativa un passo in avanti lo si avrà nel 2023 laddove le sezioni unite della Suprema Corte affermano che "*Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, legge 20/1994, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici. Per tali enti resta invece esclusa la responsabilità contabile, per la quale l'art. 45 del r.d. 1214/1934 dispone che la presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio e, dunque, presuppone l'applicabilità di norme pubblicistiche, generalmente escluse, invece, per detti enti.*"[4]

La Corte di Cassazione ritiene che sussistano le condizioni per estendere la giurisdizione della Corte dei conti anche a tutti quei giudizi di responsabilità amministrativa per farti i commessi dopo l'entrata in vigore della novella legislativa introdotta con l'articolo uno della legge 20/94.

Più nello specifico, sono attribuiti alla Corte dei Conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (restando invece per tali enti esclusa la responsabilità contabile), essendo irrilevante il fatto che detti enti - soggetti pubblici per definizione, istituiti per il raggiungimento di fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura - perseguano le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato.

---

2 AA.VV. (a cura di D. Bolognino, H. Bonura, A. Canale) *La Responsabilità per danno erariale.*

3 F. Lorenzertti, *La responsabilità degli amministratori nelle società partecipate il riparto di giurisdizione tra la Corte dei conti e il giudice ordinario*, in Federalismi.it 2022.

4 Cass. civ., Sez. Unite, 22/12/2003, n. 19667.



Fino al 2009, non vi era univocità di vedute circa il criterio da utilizzare per fondare il riparto di giurisdizione e si erano andati affermando due diversi orientamenti giurisprudenziali: una parte della giurisprudenza di legittimità[5], che continuava a ritenere necessario, ai fini della configurazione della giurisdizione contabile per responsabilità amministrativa, la sussistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto pubblico e il soggetto responsabile, mentre dall'altro, invece, vi era chi riteneva che ormai la responsabilità erariale si fosse evoluta in "responsabilità finanziaria", facendo leva sul criterio della "natura del denaro e degli scopi perseguiti".[6]

Il vero proprio punto di svolta si ebbe nel 2009 quando La Corte di Cassazione inaugurò un uomo un filone giurisprudenziale introducendo la centrale distinzione tra enti pubblici economici da un lato e società partecipate dall'altro lato.

Con la pronuncia n.26806/2009, le Sezioni Unite, affermano che "*va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di responsabilità degli amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico, le quali non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico. La scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. Dall'identità dei diritti e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente perciò discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini - contemplati dagli artt. 2392 c.c. e segg. - in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilità sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata. Rientra, invece, nella giurisdizione della Corte dei conti l'azione di responsabilità per il danno arrecato all'immagine dell'ente da organi della società partecipata. Infatti, tale danno, anche se non comporta apparentemente una diminuzione patrimoniale alla pubblica amministrazione, è suscettibile di una valutazione economica finalizzata al ripristino del bene giuridico leso.*"

Dalla sentenza in rassegna emerge che per le società a partecipazione pubblica non qualificabili come in house, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo restano soggetti, di regola, alle azioni di responsabilità civilistica ex artt. 2392 e 2394 c.c. dinanzi al giudice ordinario, non potendo il rapporto di servizio tra l'ente pubblico e la società tradursi automaticamente in un rapporto di servizio personale tra l'amministratore e la pubblica amministrazione.

In particolare, gli emolumenti corrisposti agli organi sociali, le perdite derivanti dal fallimento della società e gli importi insinuati al passivo fallimentare costituiscono danno al patrimonio della società, e non direttamente all'ente pubblico socio, sicché non integrano, in assenza di specifica allegazione di un danno diretto all'ente, i presupposti del danno erariale e non rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti.

Se dunque, ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, assume rilievo l'effettivo svolgimento da parte della società privata di funzioni istituzionalmente spettanti all'ente pubblico, non vi è invece spazio per il radicamento della giurisdizione contabile ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio.[7]

La Corte, quindi, precisa che non sussiste la giurisdizione del giudice contabile per le azioni di responsabilità promosse contro gli amministratori e i dipendenti di una società partecipata quotata o comunque non operante in regime di in house providing.

---

5 Cass. Civ., Sez. Unite, 26 febbraio 2004 n. 3899.

6 Cass. Civ., Sez. Unite, 1° marzo 2006 n. 4511.

7 Cass. Civ., Sez. Unite, 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Cass. Civ., Sez. Unite , 25 novembre 2013, n. 26383.


unicef
per ogni bambino
CHI PROTEGGE
I BAMBINI QUANDO SONO IN PERICOLO?
IO CI SONO.
IO DONO IL 5X1000 ALL'UNICEF
unicef
IL TUO 5X1000 ALL'UNICEF:
si trasforma in interventi concreti, come medicine, vaccini, cure mediche, cibo terapeutico e acqua sicura per tutti i bambini che ne hanno bisogno.
A te non costa nulla. A loro salva la vita.
CODICE FISCALE
0 1 5 6 1 9 2 0 5 8 6



Pianificazione strategica ed economico-finanziaria

a cura di Mario Bowinkel

Dottore Commercialista, Revisore Legale, Esperto in Corporate Finance & Financial Markets, Presidente Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA), Delegato CNPADC, Consigliere Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Risk management e rapporto Banca-Impresa nel contesto del "Probabilistic Thinking"

Introduzione

L'attuale fase storica si contraddistingue per la grande discontinuità rispetto al passato. Nell'ambito della Finanza e dell'Economia reale, il quadro normativo e regolamentare è in continua e repentina evoluzione, basti pensare alle Guidelines on Loan Origination and Monitoring (LOM) della European Banking Authority (EBA), al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, alla c.d. Basilea 4 (o Basilea 3 plus), in particolare alla Capital Requirement Regulation III (CRR III) (Regolamento UE 2024/1623) ed alla Capital Requirement Directive VI (CRD VI) (Direttiva UE 2024/1619), alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (Direttiva UE 2022/2464), al Digital Operational Resilience Act (DORA) (Regolamento UE 2022/2554), allo AI Act (Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 13 giugno 2024) che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza Artificiale, per comprendere quanto le dinamiche in atto abbiano già modificato e continueranno a ridefinire profondamente il sistema finanziario e parallelamente la gestione aziendale.

L'impatto di Basilea 4 sul rapporto Banca-Impresa ed il necessario processo evolutivo aziendale in ambito di Strategia, Pianificazione e gestione del Rischio. Il ruolo del Financial & Rating Advisor

A maggio 2024 è stato recepito dall'UE il nuovo quadro regolamentare prudenziale elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza del sistema bancario, che punta a rafforzare la stabilità del sistema bancario e finanziario internazionale; a partire dal 1° gennaio 2025, è quindi entrato gradualmente in vigore il pacchetto di riforme regolamentari UE c.d. Basilea 4. Per gli istituti di credito ciò significa requisiti patrimoniali più stringenti (riserve di capitale adeguate per assorbire perdite e mitigare i rischi di mercato), soprattutto per il rischio di credito ed il rischio operativo, ed un cambio di approccio in merito alla valutazione ed efficacia delle garanzie, che incide sulle attività di Credit Risk Mitigation (CRM). Per le imprese il fronte aperto è duplice: le riforme potrebbero cioè spingere ulteriormente le aziende, ed in particolare le PMI, verso un auspicabile processo evolutivo in termini di competitività, oppure risultare un ostacolo nell'accesso al credito per talune classi di imprese ed aree geografiche meno strutturate. Certo è l'impatto sulla relazione tra banche ed imprese, le cui dinamiche sono, d'altronde, già da tempo in radicale mutamento. Così come è un fatto che talune scelte aziendali di tipo strategico oggi non sono più procrastinabili, e che la capacità dell'impresa di sviluppare un'attività sistematica, corretta ed attendibile di pianificazione strategica ed economico-finanziaria e di gestione dei rischi è essenziale per la sopravvivenza stessa nonché lo sviluppo delle realtà produttive. Essere in grado di valutare la sostenibilità del proprio modello di business e di ridisegnare le proprie strategie di sviluppo, rappresenta un elemento cruciale nel determinare il successo o meno dell'azione imprenditoriale. In questo contesto specialistico, un ruolo decisivo è svolto dal Financial & Rating Advisor che supporta il top management aziendale nello sviluppo di tali processi. L'Esperto in Corporate Finance & Financial Markets abbatte, infatti, le asimmetrie informative, elevando il livello qualitativo e l'efficacia dei Business Plan, migliorando la comunicazione finanziaria, facilitando una valutazione più corretta e precisa del rischio, soprattutto in una fase di incremento del livello di complessità regolamentare.

Andando ad approfondire sinteticamente le principali modifiche introdotte da Basilea 4, queste mirano ad una più omogenea e comparabile misurazione del rischio tra le diverse banche, evitando che l'uso esteso di modelli interni porti ad una sottostima sistematica degli attivi ponderati per il rischio (RWA) e, quindi, dei requisiti patrimoniali, spingendo verso una maggiore trasparenza ed un miglior reporting nel settore bancario. In particolare, è previsto un rafforzamento degli approcci standardizzati per il rischio di credito, con parametri più conservativi; una limitazione dell'uso dei modelli interni (IRB) per alcune esposizioni (ad es., verso grandi aziende ed istituzioni finanziarie) e

l'introduzione di floor minimi per le principali grandezze di rischio: Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure At Default (EAD); l'introduzione dell'output floor, che progressivamente andrà ad impedire che gli RWA calcolati attraverso modelli interni scendano al di sotto del 72,5% degli RWA calcolati con il metodo standard (per l'applicazione è stabilita una fase di transizione nel periodo 2025-2030). Il potenziale effetto complessivo è un aumento del capitale assorbito da alcune categorie di attivi più rischiosi o meno trasparenti e un incentivo a semplificare e standardizzare la misurazione del rischio di credito.

Per le piccole e medie imprese (PMI), con l'obiettivo di attenuare l'impatto potenzialmente restrittivo di Basilea 4 sui relativi finanziamenti, lo "SME supporting factor" prevede che le esposizioni fino a 2,5 milioni beneficino di una riduzione del 23,81% degli RWA, con un risk weight effettivo circa del 76%, mentre per la parte eccedente i 2,5 milioni la riduzione è del 15%, con un risk weight quindi dell'85% (invece del 100%).

Ad ogni modo, nell'ambito della gestione del rapporto banca-impresa, l'approccio degli istituti di credito tenderà ad essere sempre più selettivo e data-driven, con un focus sulle logiche di credit scoring, early warning, IFRS9 bucket (3 stages) monitoring. Basilea 4 comporterà un incremento degli RWA per diverse tipologie di sostegno finanziario alle imprese, con impatti soprattutto per le PMI. La revisione dei pesi di rischio sulle esposizioni garantite e la revisione dei conversion factor sulle linee di credito non utilizzate saranno elementi impattanti, così come inciderà notevolmente il rafforzamento dell'ottica forward looking (normativa EBA-LOM) nella valutazione del merito creditizio.

Il Business Plan acquista un ruolo ancor più centrale per valutare la continuità aziendale, la sostenibilità dei flussi e la capacità di rientro. Ciò è particolarmente rilevante nei settori dove gli investimenti richiedono orizzonti temporali medio-lunghi e che sono influenzati da variabili esogene; si pensi ad esempio al processo di transizione energetica ed al costo dell'energia, alle dinamiche dei processi di innovazione tecnologica e di processo, ai rapporti con paesi esteri instabili ed in generale ai cambiamenti nello scenario geopolitico globale. Fondamentale nell'ambito di un Piano industriale lo Stress Testing delle prospettive aziendali delineate ed il raffronto con le dinamiche settoriali che si sviluppi in parallelo con la Scenario Analysis ed un approccio di tipo non deterministico, bensì ancorato al c.d. "Probabilistic Thinking". L'obiettivo è testare la tenuta del Piano da un punto di vista strategico ed economico-finanziario, in termini di fattibilità e di convenienza, e di individuare le potenziali aree di criticità definendo altresì, con ampio anticipo, le relative azioni di intervento.

L'acceso al credito e la composizione della struttura finanziaria aziendale, così come il pricing delle diverse tipologie di linee di affidamento concesse, sono sempre più legate ad elementi oramai fondamentali, quali: la qualità e la trasparenza dell'informativa aziendale, connessa alla capacità dell'impresa di sviluppare un'adeguata attività di analisi, di pianificazione strategica ed economico-finanziaria metodologicamente avanzata, concreta ed attendibile nei contenuti, di monitoraggio delle evoluzioni gestionali e di reportistica inerente alle proprie diverse funzioni; la composizione della governance e dell'organizzazione aziendale, la tipologia e la qualità dei sistemi di controllo interno (si ricordi, tra l'altro, l'obbligo di adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art.2086 c.c., al fine di monitorare l'equilibrio economico-finanziario e di intervenire tempestivamente nel prevenire la crisi e garantire la continuità aziendale); la sostenibilità del modello di business e la capacità dell'impresa di ridisegnare le proprie strategie di sviluppo, così come di generare flussi di cassa dimostrando la propria resilienza prospettica nel contesto competitivo di riferimento; il livello di patrimonializzazione.



Basilea 4 non modifica soltanto i requisiti patrimoniali delle banche, bensì incide direttamente anche sulla valutazione e sull'efficacia delle garanzie. Per quel che concerne le attività di Credit Risk Mitigation (CRM), infatti, è previsto un maggior rigore nella ponderazione delle stesse garanzie, introducendo un sistema più dettagliato e conservativo per la valutazione degli strumenti di attenuazione del rischio di credito. Aumentata sensibilità al rischio, quindi, che si traduce in un impegno per la banca nel dover dimostrare con particolare precisione la solidità del garante, la natura della garanzia, la corretta applicazione delle metodologie tecniche di CRM. Carenze in tal senso possono determinare risk weight più elevati rispetto al passato. Si comprende facilmente la portata di tale previsione considerando la rilevanza della quota del credito concesso nel nostro Paese alle PMI sostenuto da garanzie pubbliche, o da ipoteche, pegni e fideiussioni.

L'Intelligenza Artificiale

Aspetto di grande rilevanza, ma non ancora compreso appieno, riguarda lo sviluppo delle tecnologie inerenti all'Artificial Intelligence, anche all'interno dei processi bancari. L'evoluzione dei modelli di credit scoring, l'impiego di algoritmi di machine learning e la disponibilità di informazioni in tempo reale modificano le modalità di valutazione del merito creditizio, favorendo il passaggio da un approccio prevalentemente basato sull'analisi dei dati storici ad un modello continuo, collaborativo e predittivo. In tale contesto assumono crescente rilevanza la qualità dei dati aziendali, le attività professionali di pianificazione strategica ed economico-finanziaria, gli indicatori di sostenibilità e la capacità dell'impresa di rappresentare scenari futuri attendibili, opportunamente stressati, dimostrando resilienza agli scenari avversi. Il rapporto Banca-Impresa tende a divenire necessariamente più trasparente, dinamico e orientato alla prevenzione dei rischi. Anche su tale fronte, il quadro regolamentare europeo si evolve con l'AI Act; il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 stabilisce, infatti, regole armonizzate sull'Intelligenza Artificiale. In termini di vantaggio competitivo delle imprese, questo oramai tende a non dipendere esclusivamente dalla disponibilità di capitale, dalla dimensione organizzativa o dalla capacità di innovazione tecnologica, bensì ad essere sempre più influenzato dalla capacità di produrre informazioni affidabili, governarle attraverso adeguati sistemi organizzativi e condividerle con il sistema finanziario e con tutti gli stakeholder in modo trasparente, coerente e tempestivo. La qualità del patrimonio informativo diviene un fattore competitivo al pari della qualità dei prodotti, delle competenze e della solidità economico-finanziaria.

La rilevanza del Piano nell'ambito del risanamento d'impresa: un approccio evoluto

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha modificato profondamente l'approccio alla valutazione dei Piani di risanamento, focalizzando l'attenzione sulla concreta verificabilità della continuità aziendale. La prevenzione della crisi e la tutela della continuità aziendale, cioè, devono fondarsi su di un modello di business sostenibile nel lungo termine, su strategie definite e solide, su assetti organizzativi adeguati, su di un processo continuo e costante di analisi e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari, su di un'attività di pianificazione prospettica che abbia alla base assumptions chiare, attendibili e condivisibili. Il Piano non è, in sostanza, un mero esercizio teorico di equilibrio contabile, bensì l'output di un processo concreto di analisi e confronto interno aziendale ed esterno, finalizzato a comprendere e dimostrare come l'impresa potrà generare flussi finanziari sostenibili nel tempo. La crisi aziendale non rappresenta, infatti, soltanto un problema finanziario, bensì la manifestazione finale di squilibri industriali, organizzativi, gestionali e prospettici che si sviluppano nel tempo e che richiedono un approccio integrato e dinamico. In questo nuovo contesto, il piano di risanamento assume progressivamente la natura di uno strumento evoluto di governo dell'impresa, nel quale convergono analisi industriale, sostenibilità finanziaria, controllo gestionale e capacità di monitoraggio continuo. La sostenibilità del risanamento deve emergere dalla capacità dell'azienda di produrre marginalità operative reali, trasformare tali margini in liquidità effettiva e mantenere nel tempo un equilibrio finanziario compatibile con il proprio modello operativo e con gli impegni assunti verso il sistema bancario ed i creditori. La continuità aziendale deve essere costantemente verificata attraverso strumenti di monitoraggio, controllo degli scostamenti, aggiornamento degli scenari e valutazione della resilienza dell'impresa rispetto agli shock esterni.

La crescente attenzione attribuita alla qualità dei flussi finanziari, alla resilienza del business model e alla governance del monitoraggio riflette anche l'evoluzione degli approcci prudenziali adottati dal sistema bancario europeo. La European Banking Authority ha, infatti, progressivamente orientato il processo di valutazione del merito creditizio verso logiche forward looking, nelle quali assumono rilievo centrale la sostenibilità prospettica del debito, la qualità delle informazioni gestionali e la capacità dell'impresa di reagire tempestivamente ai segnali di deterioramento.

La gestione dei rischi geopolitici

Le dinamiche geopolitiche presentano rischi ed opportunità per il settore della Finanza così come per l'Economia reale, che vanno governati con consapevolezza nell'ambito delle attività aziendali di Risk management e di Pianificazione strategia ed economico-finanziaria, soprattutto in una fase storica di grande discontinuità come quella attuale. Il rischio geopolitico (conflitti, rivalità strategiche, frammentazione economica e competizione per risorse critiche) rappresenta un driver strutturale dell'economia globale, non una fonte episodica di instabilità (shock ciclici), con effetti complessi, persistenti ed interconnessi che modificano gli equilibri macroeconomici, agendo come moltiplicatore. Gli assetti geopolitici ridefiniscono l'architettura dell'economia internazionale, influenzando le decisioni di produzione, investimento e allocazione del capitale, sia a livello pubblico che privato. La riconfigurazione delle catene globali del valore, la diversificazione delle fonti energetiche e l'evoluzione delle politiche industriali rappresentano cambiamenti strutturali che si sviluppano su orizzonti temporali medio-lunghi. I canali di diffusione sono molteplici - prezzi, quantità, aspettative - e presentano intensità diversa nel tempo e nello spazio, caratterizzandosi per forte eterogeneità ed incidendo in modo differenziato su Paesi, settori e agenti economici, in funzione della loro esposizione, struttura produttiva e capacità di adattamento. La persistenza degli effetti è legata sia alla du-



rata degli shock geopolitici sia ai processi di aggiustamento che essi innescano, comportando in ogni caso costi significativi nel breve periodo ed una prolungata fase di transizione economica. Il rischio geopolitico non agisce come fattore autonomo e isolabile, bensì come un moltiplicatore in grado di intensificare vulnerabilità preesistenti e di generare dinamiche auto-rinforzanti, tendendo ad aumentare l'incertezza sistemica e a rafforzare le interdipendenze tra economie e mercati; ciò amplifica la probabilità di effetti di contagio e di instabilità diffusa. Esso, quindi, non può essere trattato come un fenomeno residuale o contingente, dovendosi invece integrare stabilmente nei modelli di analisi e pianificazione strategica ed economico-finanziaria, con una maggiore attenzione alle caratteristiche di resilienza e flessibilità ed alla capacità di gestione dell'incertezza. Ad oggi rappresenta uno dei principali fattori trasversali di vulnerabilità del settore bancario europeo, con potenziali impatti di instabilità macro-finanziaria, deterioramento del credito, tensione sul funding, rischio operativo-cyber e complessità regolatoria. Sebbene nel breve termine per le banche europee l'impatto diretto su alcune aree di conflitto possa risultare ancora contenuto, il rischio materiale è quello di secondo livello, e cioè la propagazione dello shock attraverso energia, inflazione, rendimenti, volatilità, pagamenti, cyber e supply chain. In tale contesto, è evidente quanto siano decisive variabili quali la qualità della governance, la prontezza ed attendibilità dei dati, la capacità di costruire scenari credibili e di elaborare strategie concrete e vincenti, la resilienza operativa. E tutto questo riguarda non soltanto il settore finanziario, bensì anche le imprese, l'economia reale cioè.

Conclusioni

Sistema finanziario e gestione aziendale attraversano una prolungata fase di evoluzione sistemica, parallelamente ad un fenomeno di ampliamento della complessità normativa e regolamentare. Tale dinamicità interessa in modo trasversale l'intero tessuto produttivo nazionale ed internazionale, a qualsiasi livello dimensionale e di tipologia settoriale, configurandosi come processo multifunzionale ed interdisciplinare e comportando nuovi approcci organizzativi che modificano il peso relativo, la tipologia e la prospettiva delle attività espletate in ambito gestionale. Si tratta di una necessaria innovazione di processo, prima ancora che tecnologica, che sviluppi una sistematica ed evoluta attività di analisi e pianificazione strategica ed economico-finanziaria, di monitoraggio e gestione dei rischi, di reporting interno ed esterno e, quindi, di dialogo e confronto con gli stakeholder; fondamentale il passaggio da un approccio di tipo deterministico a quello probabilistico, sviluppando la capacità di individuare le potenziali aree di criticità e di definire in anticipo le relative azioni di intervento, valutando così la sostenibilità del proprio modello di business nel lungo termine e le caratteristiche di resilienza. Trasparenza, qualità delle informazioni e delle relative fonti, adeguati assetti di governance, attendibilità, questi i key concept su cui focalizzarsi, anche - ma non soltanto - in ambito di acceso al credito e di ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale. Evidente, quanto fondamentale, il ruolo dell'Advisor specializzato in Corporate Finance & Financial Markets a supporto del Top Management, in sinergia con le altre figure professionali specialistiche.

Accordo tra commercialisti e industriali partenopei per pianificare il futuro delle imprese

De Lise (Odcec Napoli): "Adeguati assetti e norme su crisi d'impresa strumenti essenziali per il futuro delle aziende"

Genna (Confindustria Napoli): "Commercialisti partner strategici per rilanciare la competitività"

"Industriali e commercialisti sono legati da una collaborazione sempre più stretta, che intendiamo consolidare attraverso una partnership strategica. L'incontro di oggi sugli adeguati assetti organizzativi e sugli strumenti di prevenzione della crisi si inserisce proprio in questo percorso. I commercialisti mettono le proprie competenze al servizio delle imprese, contribuendo alla loro crescita e allo sviluppo economico del territorio. Gli adeguati assetti rappresentano un'opportunità per conoscere tempestivamente le reali condizioni di salute dell'azienda, grazie a un sistema di controllo e a indicatori capaci di orientare consapevolmente le decisioni future". Lo ha dichiarato **Matteo De Lise**, presidente dell'Odcec di Napoli, nel corso del convegno "Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili: le responsabilità per gli organi amministrativi e di controllo vs. le opportunità per le imprese", promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, che si è svolto a Palazzo Partanna, nella sala conferenze dell'Unione Industriali partenopea.

A fare gli onori di casa **Vittorio Genna**, presidente di Confindustria Napoli: "Ritengo che la riforma dell'articolo 2086 del Codice civile non imponga vincoli alle aziende ma, al contrario, offre una grande spinta al miglioramento delle piccole e medie imprese. Dotarsi di un'organizzazione, di un assetto all'interno di una struttura è una molla per poter crescere in termini di competitività e affidabilità sul mercato. I commercialisti sono i nostri partner principali, coloro che assecondano le nostre visioni calandole sul mercato e all'interno delle norme di legge. Per questo ho ritenuto di siglare un accordo di massima con l'Ordine dei commercialisti che dia una strutturazione al percorso comune da intraprendere".

Secondo **Michele Saggese**, consigliere Odcec Napoli: "Le imprese non hanno ancora compreso pienamente le opportunità offerte dagli adeguati assetti. Non si tratta di un semplice obbligo normativo o di un costo aggiuntivo, ma di strumenti che favoriscono la crescita aziendale attraverso modelli organizzativi efficienti, capaci di prevenire e gestire tempestivamente le criticità amministrative. In questo contesto, i commercialisti svolgono un ruolo fondamentale nella verifica dell'adeguatezza degli assetti e nell'informazione dei propri clienti, affinché possano coglierne tutti i vantaggi".

Il ruolo dei commercialisti è stato sottolineato da **Liliana Speranza**, consigliere Odcec Napoli: "Il commercialista svolge un ruolo fondamentale nella pianificazione della crescita aziendale. Gli adeguati assetti rappresentano lo strumento per accompagnare uno sviluppo equilibrato e prevenire tempestivamente eventuali criticità attraverso modelli organizzativi efficienti. Se vogliamo aiutare le imprese a programmare il proprio futuro, il nostro intervento deve avvenire prima che emergano i problemi, non quando è ormai necessario affrontarne le conseguenze".

Francesco Orefice, presidente della commissione Strategie e controllo Odcec Napoli, ha evidenziato che "a sette anni dall'introduzione dell'obbligo per tutte le aziende di dotarsi di assetti adeguati e correttamente funzionanti, è necessario superare l'idea che rappresentino soltanto un onere, soprattutto per le Pmi. Sebbene gli strumenti richiesti siano numerosi e talvolta complessi, devono essere considerati un'importante opportunità strategica. Attraverso un'organizzazione più efficace, infatti, le piccole e medie imprese possono recuperare efficienza, prevenire le criticità e programmare il futuro con maggiore consapevolezza".

Nel corso dei lavori, moderati da **Pierluigi Di Micco** (vicepresidente della Commissione Strategie e Controllo) sono intervenuti **Ciro Esposito** (presidente Commissione Crisi d'Impresa) che si è soffermato sulla La responsabilità da inadeguatezza per il Dottore Commercialista nei differenti ruoli di amministratore, sindaco e revisore; **Immacolata M.L. Vasaturo** (vicepresidente dell'Odcec di Napoli) che ha parlato degli adeguati assetti per l'accesso agli strumenti di composizione della Crisi d'Impresa;

Francesco Gangi (professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli") che ha evidenziato l'importanza del "dialogo" tra imprese e banche per una finanza sostenibile; **Simona Catuogno** (professore ordinario di Economia Aziendale Università Federico II di Napoli) che ha illustrato la rendicontazione di sostenibilità quale obbligo derivato per l'adozione degli AOAC; Roberto Maglio (professore ordinario di Economia Aziendale Università Federico II di Napoli)

Che ha tracciato un focus sulla valutazione degli AOAC nei trasferimenti d'azienda e **Luigi Maria Rocca** (presidente Commissione 231/01) ha reso noti i modelli 231/01 e gli obblighi di verifica dell'adeguatezza degli AOAC.



Nella foto da sinistra Di Micco, De Lise, Caputo, Saggese e Orefice

Concessioni demaniali marittime, i commercialisti pronti per le perizie sugli indennizzi

La risposta formativa dell'Ordine di Napoli agli incarichi e agli elenchi di professionisti istituiti dal Consiglio Nazionale. Tre giornate a Palazzo Calabritto il 2, 26 e 29 ottobre 2026

Entra nella fase operativa il Protocollo d'Intesa tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, guidato dal Presidente **Matteo De Lise**, e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, presieduta da **Eliseo Cuccaro**, nel mese di agosto 2026. Un accordo che per la prima volta mette in rete, in modo strutturato, la professione economico-contabile, l'ente che governa i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia e il sistema delle imprese, attorno a un obiettivo comune: la specializzazione dei professionisti e lo sviluppo dell'economia del mare. Il ciclo di seminari nasce come risposta diretta e concreta agli incarichi peritali sugli indennizzi previsti dal D.L. 131/2024 e agli elenchi di professionisti istituiti a tal fine dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il percorso formativo promosso dall'Odcec Napoli offre a chi intende candidarsi, o è già inserito negli elenchi, le competenze specialistiche necessarie per svolgere questi incarichi con rigore tecnico: dai requisiti di indipendenza e assenza di conflitti di interesse alla metodologia di determinazione dell'indennizzo, dalla redazione della perizia asseverata ai profili di responsabilità professionale e ai criteri di determinazione dei compensi. Un investimento sulla qualità della professione che rafforza anche le garanzie per gli enti concedenti e per i concessionari coinvolti.

A sottolineare il valore dell'iniziativa sono i vertici delle tre istituzioni promotrici:

«Il Protocollo con l'Autorità di Sistema Portuale segna un passaggio importante per la nostra categoria», dichiara **Matteo De Lise**, presidente dell'Odcec Napoli.

«La nuova disciplina sulle concessioni demaniali affida ai commercialisti un ruolo di grande responsabilità, e il nostro compito è far sì che i colleghi arrivino a questi incarichi preparati, indipendenti e tecnicamente rigorosi. Questo ciclo di seminari - ha sottolineato De Lise - è la prima risposta concreta dell'Ordine: formare professionisti in grado di offrire agli enti concedenti e alle imprese valutazioni solide e trasparenti, mettendo le proprie competenze al servizio dello sviluppo del sistema portuale e del territorio».

«Le gare sono strumento di competitività, trasparenza e legalità», afferma **Eliseo Cuccaro**, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. «I cittadini vedranno riconosciuto il vero valore del demanio pubblico in termini economici e di valorizzazione del territorio. Maggiori entrate, riqualificazione e tariffe trasparenti: le gare non hanno nessuna "controindicazione". Gli ordini professionali, con la competenza dei loro iscritti, contribuiranno significativamente alla buona riuscita delle procedure».

«L'economia del mare è una delle grandi leve di crescita per Napoli e per la Campania», sottolinea **Vittorio Genna**, Presidente dell'Unione Industriali Napoli.

«Le imprese che operano nei porti o intendono investirvi hanno bisogno di regole chiare e di interlocutori preparati per affrontare le gare con consapevolezza. Per questo - ha aggiunto - abbiamo scelto di essere parte di questo percorso: mettere insieme professione, istituzioni e sistema produttivo significa rendere il nostro territorio più competitivo e pronto a cogliere le opportunità che il mare offre».

"Le Procedure di Gara nel Sistema Portuale: ruolo e competenze del Commercialista" è il ciclo organizzato dalla Commissione di studio Economia del Mare dell'Odcec Napoli, presieduta da **Arturo Capasso**, professore ordinario all'Università del Sannio e alla LUISS, con i consiglieri delegati **Liliana Speranza** e **Maurizio Turrà**.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Circondario del Tribunale di Napoli



ISCRIVITI AL CANALE

WhatsApp

RESTA INFORMATO IN TEMPO REALE

Il Corriere del Commercialista

Corriere del Commercialista
Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889
email: direzione@corrieredelcommercialista.it

Direttore Editoriale

 **Matteo De Lise**

Direttore Responsabile

 **Giovanni Lucianelli**

Comitato di Direzione

 **Antonella La Porta**

 **Mario Michelino**

 **Marilena Nasti**

 **Giuseppe Puttini**

 **Liliana Speranza**

 **Immacolata M. L. Vasaturo**

Consiglio Direttivo Odcec Napoli
Erika Capobianco, Roberto Coscia, Matteo De Lise, Lucia Di Lauro, Raffaele Ianuario, Antonella La Porta, Mario Michelino, Marilena Nasti, Renato Polise, Giuseppe Puttini, Michele Saggese, Arcangelo Sessa, Liliana Speranza, Maurizio Turrà e Immacolata M. L. Vasaturo

Collegio dei revisori:
Gianluca Battaglia, Daniele D'Ambrosio e Alessia Fulgeri.

Comitato Pari Opportunità:
Roberta Barone, Maurizio Carotenuto Roberto Maglio, Daniela Moltedo, Nadia Gigantini, e Bartolomeo Parretta.

Hanno collaborato in questo numero:
Filippo Abitabile, Salvatore Bonagura, Mario Bowinkel, Luca Canale, Danilo Casucci, Giovanni Iaccarino, Angela Labattaglia, Pietro Paolo Mauro, Riccardo Izzo, Ulderico Izzo, Alfredo Ruosi e Emmanuela Saggese.

La foto di copertina e seconda di copertina è di **Ian Roman**, la foto di controcopertina è di **Ricardo Pinto**
(per gentile concessione dell'ufficio media della Louis Vuitton 38th America's Cup)

Il "**Corriere del Commercialista**" è una testata giornalistica iscritta al Registro stampa del Tribunale di Napoli al n° 5231 il 24 luglio 2001



Controcopertina

Il Corriere del Commercialista